

TORNATA DEL 14 APRILE 1856

condannati alla reclusione, il Governo dovrà continuare a far ciò che sinora ha operato.

PRESIDENTE. Metterò ai voti le conclusioni della Commissione su questa petizione.

I petenti chiedono, in primo luogo, che siano scrupolosamente eseguiti i provvedimenti emanati colle regie patenti del 4 agosto 1829.

Su questa prima parte della petizione la Commissione propone l'ordine del giorno.

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Sulla seconda parte della petizione, colla quale si domanda che tutti i lavori delle amministrazioni siano dati ad appalto, la Commissione propone pure l'ordine del giorno.

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

Relativamente alla terza parte, con cui si chiede che le stamperie aperte dal Governo siano chiuse, la Commissione propone l'invio al signor ministro dell'interno.

Lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del progetto di legge per autorizzare la divisione di Torino ad eccedere nel 1856 il limite ordinario dell'imposta;

2° Seguito della relazione sulle petizioni.

TORNATA DEL 15 APRILE 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi* — Comunicazione del ministro della guerra delle promozioni dei deputati La Marmora e Boyl — Lettura del progetto di legge del deputato Annoni relativo all'applicazione della pena di morte — Lettura di quattro progetti di legge del deputato Sineo, concernenti il carcere preventivo, la complicità nei delitti, e la pena capitale — Presentazione di due progetti di legge del ministro degli affari esteri, per il tracciamento di una nuova linea di confine tra lo Stato sardo e la Francia, ai territori di Lessaud e Chapareillan; e per l'approvazione di una convenzione telegrafica tra la Sardegna, la Francia, il Belgio, la Svizzera e la Spagna — Discussione generale del progetto di legge per facoltà alla divisione di Torino di eccedere il limite dell'imposta — Il ministro dell'interno prende a combattere le opinioni espresse nella relazione contro il progetto, e le sostiene il deputato Daziani — Osservazioni dei deputati Tegas, Sineo e Brignone relatore — Proposizione sospensiva del deputato Sineo, rigettata — Approvazione del progetto di legge — Relazione sopra petizioni — Petizione di vari comitati medici — Parole in appoggio dei deputati Demaria e Martelli, e osservazioni del ministro dell'interno e del relatore — S'invia al Ministero — Petizione del municipio di Carmagnola per sussidio a quel collegio — Conclusioni contro la medesima, del relatore Capriolo — Parole in appoggio della petizione, del deputato Valerio.

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni:

6116. Il commendatore Francesco Serra, da Alghero, porge richiami contro l'intendente della divisione di Sassari circa ad una condanna di pagamento per quote di contributo, pronunciata da quel Consiglio d'intendenza e sottopone al tempo stesso all'esame della Camera tutte le carte relative a siffatta vertenza onde voglia emanare appositi provvedimenti.

6117. Marazio Luigi, notaio, segretario della giudicatura di borgo Po, premessi alcuni riflessi intorno al progetto di legge relativo alle segreterie nella parte specialmente che concerne i segretari di mandamento e loro sostituiti, rassegna alcune proposte tendenti a rendere migliorata la sorte dei medesimi, senza alterare menomamente la somma presunta

per tutti gli stipendi di cui nell'annessa tabella, a carico della Cassa.

6118. Mina avvocato Luigi, domiciliato in Cuneo, asserendo di aver trovato il mezzo di preservare le uve non solo dalla crittogama ma eziandio dalla grandine, chiede che, qualora dalla regia Accademia di agricoltura di Torino venga riconosciuta l'efficacia di tale scoperta, si provveda perchè egli sia adeguatamente remunerato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

ATTI DIVERSI.

COSTA A. La petizione 6116 denuncia alla Camera una denegazione di giustizia nell'intendente generale di Sassari.

Se venisse portata nel suo ruolo naturale, i diritti del petente potrebbero restarne troppo pregiudicati. Chiedo perciò alla Camera che voglia dichiararla d'urgenza, tanto più che l'esame di essa potrebbe stabilire qualche massima d'interesse generale in materie d'imposte.

(È decretata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Il ministro della guerra scrive che con regio decreto in data di ieri il luogotenente generale, cavaliere Alfonso della Marmora, comandante in capo del corpo di spedizione in Oriente, venne promosso al grado di generale di armata, e il cavaliere Pietro Boyl di Putifigari, maggior generale, venne promosso a quello di luogotenente generale. Cessando essi, in forza di tali promozioni, di essere deputati, se ne darà avviso al Ministero dell'interno onde vengano convocati i rispettivi collegi elettorali.

LETTURA DI PROGETTI DI LEGGE DEI DEPUTATI ANNONI E SINEO.

PRESIDENTE. Gli uffici III, IV, V e VII hanno consentita la lettura di un progetto di legge presentato dal deputato Annoni.

Esso è così concepito:

« Insieme a tanto possa essere proposto ed attuato un riordinamento completo di tutto il nostro Codice penale, il sottoscritto proporrebbe qual provvedimento che per nulla altererebbe le nostre leggi, il seguente progetto di legge.

« *Articolo unico.* È fatta facoltà al giudice di commutare la pena di morte in quella dei lavori forzati, ogniqualvolta concorrano circostanze mitiganti a favore del colpevole. »

Chiederò all'onorevole deputato Annoni quando intende sviluppare il suo progetto.

ANNONI. Io sono agli ordini del signor presidente e della Camera.

PRESIDENTE. Se lo stima, si porrà dopo la legge che sarà posta all'ordine del giorno di domani.

ANNONI. Acconsento.

PRESIDENTE. Vi sono altri quattro progetti del deputato Sineo di cui gli uffici III, IV, V e VII hanno autorizzata la lettura. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1044.)

Eccone il tenore:

Progetto 1° — « Se si tratta di delitti o crimini punibili con pena minore della reclusione, non potrà essere rilasciato mandato di cattura, né potrà altrimenti l'accusato essere trattenuto in carcere preventivo, a meno che sia stato precedentemente condannato per crimine. »

Progetto 2° — « Se si tratta di crimini punibili con pena capitale, le Corti non potranno profferire sentenze che in numero di otto giudici almeno.

« La sentenza di morte non potrà essere pronunciata, se avvi più di un giudice dissenziente. »

Progetto 3° — « Nei casi previsti dagli articoli 161, 337, 445, 534, 644, 660 del Codice penale non potrà essere pronunciata pena maggiore dei lavori forzati. »

Progetto 4° — « Gli agenti o complici di crimini o di delitti non potranno schermirsi dalle sanzioni contenute negli articoli 107, 108, 109 del Codice penale, né ottenere diminuzione di pena coll'addurre preventiva intelligenza cogli agenti della forza pubblica. »

Quando sarà presente l'onorevole proponente, lo interrogherò circa il giorno in cui intenderà di svolgere le sue proposte.

PROGETTI DI LEGGE: DELIMITAZIONE DEI CONFINI CON LA FRANCIA; CONVENZIONE TELEGRAFICA COL BELGIO, SPAGNA, FRANCIA E SVIZZERA.

PRESIDENTE. Il signor ministro degli esteri ha la parola. **CERRARIO, ministro degli esteri.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge relativo ad una nuova delimitazione dei nostri confini colla Francia verso Chapaireillan, in dipendenza dell'arginamento dell'Isère. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1036.)

Ho pure l'onore di comunicare una convenzione telegrafica, conchiusa recentemente col Belgio, colla Spagna, colla Francia e colla Svizzera. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1038.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questi progetti di legge, che saranno stampati e distribuiti.

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER FACOLTÀ ALLA DIVISIONE DI TORINO DI ECCEDERE IL LIMITE DELLA SOVRIMPOSTA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per accordare la facoltà alla divisione amministrativa di Torino di eccedere nel 1856 il limite ordinario della sovrimposta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1024.)

« *Articolo unico.* La divisione amministrativa di Torino è autorizzata a ripartire una sovrimposta di un milione centocinquantamila lire per sopperire alle spese dell'esercizio 1856 comuni a tutte le provincie che la compongono. »

La discussione generale è aperta.

Il signor ministro dell'interno ha la parola.

RATTAZZI, ministro dell'interno. La Camera avrà scorto dalla relazione della Commissione incaricata dell'esame del presente progetto di legge, come la medesima non abbia preso alcuna deliberazione.

I commissari si sono divisi in tre per parti: gli uni opinarono che potesse essere il caso dell'approvazione del progetto di legge, gli altri stimarono che si dovesse sentire, prima di tutto, il parere del Consiglio divisionale.

Io spero che la Camera, udite le poche ragioni che mi paiono convincenti e che sarò per addurle, vorrà accostarsi all'opinione dei commissari che furono d'avviso che si dovesse senz'altro approvare il progetto di legge; e spero tanto più che la Camera vorrà adottare questa sentenza, in quanto che, se il progetto di legge non venisse approvato, se si dovesse di nuovo invitare il Consiglio divisionale ad emettere il suo parere, l'interesse della divisione certamente non se ne vantaggerebbe, e l'andamento del servizio non potrebbe a meno di rimanere incagliato per i ritardi che dovrebbe soffrire.

I motivi su cui si fondarono i tre commissari che opinarono doversi nuovamente esplorare il parere del Consiglio divisionale, si riducono a due, come risulta dal tenore della relazione.

Il primo sta in ciò che, essendo posteriormente alla deliberazione del Consiglio divisionale, con cui venne approvato il bilancio, sopraggiunto il progetto di legge per un nuovo riparto dei centesimi addizionali, parve loro che mancasse la base su cui era fondato il parere dello stesso Consiglio divisionale; che fosse intervenuta una circostanza straordinaria

ed impreveduta, la quale poteva influire sulle deliberazioni dello stesso Consiglio; che quindi fosse conveniente, prima di addivenire all'approvazione di questo progetto, di nuovamente sentire il parere di quel Consiglio per conoscere se per caso, in conseguenza di questo nuovo riparto, il Consiglio non stimasse più conveniente, invece di attenersi al sistema di una sovrimposta, d'imprendere un mutuo, oppure di ridurre la somma che era stata stanziata nel bilancio.

La seconda ragione, che pure fu adottata nella relazione della Commissione, si desunse dal sopraggiunto mutamento delle condizioni economiche del paese.

Si disse che, ponendo mente come il Consiglio divisionale avesse nel novembre scorso opinato che non si dovesse ricorrere al mutuo, in quanto che le condizioni economiche erano allora poco favorevoli, e queste d'allora in poi essendosi di gran lunga migliorate, poteva essere benissimo che il Consiglio divisionale opinasse che si dovesse ora, preferibilmente, ricorrere ad un mutuo, anziché attenersi al sistema di una sovrimposta.

Io non credo che queste considerazioni possano per nulla indurre la Camera ad aderire a quell'opinione.

Prima di tutto osservo che, trattandosi di approvare la deliberazione del Consiglio per eccedere la sovrimposta permessa dalla legge del 1848, non si deve tener conto dei cambiamenti sopraggiunti posteriormente all'approvazione del bilancio divisionale. Il Parlamento, nel dare l'approvazione alle sovrimposte, altro non fa che accettare le cose nello stato in cui si trovavano quando la deliberazione ebbe luogo; quindi, qualunque sia il cambiamento che possa succedere in appresso, ciò non può menomamente influire sulle deliberazioni della Camera. Se la cosa stesse altrimenti, converrebbe ad ogni tratto esplorare il parere del Consiglio divisionale, del Consiglio provinciale ed anche del Consiglio comunale; avvenendo spesso che, posteriormente alle deliberazioni dei Consigli, sopraggiungano circostanze le quali, se fossero state conosciute prima, avrebbero certamente potuto in qualche modo influire sul tenore delle deliberazioni che dai Consigli si prendevano.

Quindi vede la Camera quale e quanto grave sarebbe l'inconveniente, se ad ogni tratto si dovesse esplorare il voto del Consiglio.

Di più, se ciò si ammettesse, ne verrebbe l'assurdo che vi sarebbero Consigli divisionali, le cui deliberazioni sarebbero approvate in un senso, ed altri Consigli, le cui deliberazioni sarebbero approvate in un altro senso diverso, poichè dipenderebbe dal dare più o meno prestamente la sanzione legislativa l'approvare o non approvare senz'altro la deliberazione che fosse stata presa.

Io credo che la Camera abbia già in certo modo risolta la questione, poichè, se stesse il sistema dei commissari i quali vorrebbero di nuovo esplorare il Consiglio divisionale, anche allorquando furono sottoposte all'approvazione del Parlamento le deliberazioni degli altri Consigli divisionali, come quello di Nizza ed altri, la Camera avrebbe dovuto per la stessa ragione esplorare prima i voti di quei Consigli. Tuttavia essa passò oltre, e non venne in capo ad alcuno di proporre che le deliberazioni fossero rinnovate. La questione ora è perfettamente identica, epperò la Camera non potrebbe, senza porsi con se stessa in contraddizione, seguire oggi una via, la quale è diametralmente opposta a quella a cui si è già attenuta nelle occasioni precedenti.

Inoltre credo che non avrebbe alcun oggetto la proposta sospensione, sia per quanto riguarda la pretesa riduzione della sovrimposta, sia per quanto si riferisce alla preferenza che

potrebbe darsi al sistema del mutuo, a fronte di quello dell'aumento delle sovrimposte, poichè, come la Commissione ha riconosciuto, e come ciascuno può persuadersene alla lettura delle carte che furono unite al presente progetto di legge, il Consiglio divisionale scandagliò tutte e singole le partite contenute nel bilancio, in modo da escludere qualsiasi partita volontaria. Notisi che quasi tutto il bilancio sottoposto alle deliberazioni del Consiglio ed approvato dal Consiglio stesso, è formato di partite obbligatorie. Non si può considerare quale spesa volontaria, sopra una somma di 1,150,000 lire, tranne che quella di 87,000 lire; nè questa lo è in modo assoluto, poichè, quando il Consiglio fosse nuovamente eccitato a dare il suo parere in proposito, non potrebbe a meno di confermare il voto già dato.

Se dunque tutte le spese che furono approvate dal Consiglio divisionale sono spese obbligatorie, non veggo come, quando anche venisse esplorato nuovamente il suo voto, esso potrebbe ridurre le spese approvate. Da questo lato adunque il rinvio della deliberazione al Consiglio non condurrebbe ad alcun risultamento.

Nè parimente può credersi che sia per variare la deliberazione per quanto riguarda il dubbio se sia più conveniente il mutuo, anziché l'imprestito; perchè la considerazione principale che spinse il Consiglio divisionale ad adottare il sistema della sovrimposta preferibilmente a quello del mutuo si è che si tratta di spese che non sono di natura straordinaria, ma bensì obbligatorie.

Il Consiglio avvisò con ragione che non poteva essere il caso di ricorrere ad un mutuo quando si tratta di spese che devono costantemente rinnovarsi; perchè, se per far fronte alle spese ordinarie obbligatorie, ogni anno si ricorre al mutuo, egli è evidente che la divisione andrebbe necessariamente in rovina. Dunque, non trattandosi di spese straordinarie, le quali negli anni successivi si possono togliere, ma di spese obbligatorie necessarie, il Consiglio non poteva a meno che attenersi alla sovrimposta per non aggravare soverchiamente e non accrescere ogni anno la somma delle spese a carico del bilancio.

Ora questa considerazione non è tolta di mezzo, quando per avventura potessero in qualche parte considerarsi migliorate le condizioni economiche del paese; perciò, sotto quest'aspetto, sarebbe perfettamente inutile l'esplorare nuovamente il voto del Consiglio divisionale; questa esplorazione, lo ripeto, non avrebbe altro effetto tranne quello di frapporre un ritardo all'approvazione d'un bilancio che è urgente, perchè l'anno è già inoltrato; non farebbe altro che rendere più intricato l'andamento del servizio; che porre in contraddizione la Camera con se stessa, perchè verrebbe oggi a considerare necessario un nuovo voto, quando in circostanze perfettamente identiche ha stimato di passar oltre, senza che il Consiglio divisionale fosse nuovamente interrogato.

Io quindi prego la Camera a volere senz'altro approvare il progetto di legge, quale viene sottoposto alle sue deliberazioni.

TEGAS. Quando si propose al Consiglio divisionale l'approvazione del bilancio per l'esercizio corrente, io, come consigliere divisionale, propendeva per un imprestito, piuttosto che chiedere nuovamente l'autorizzazione di eccedere il limite dell'imposta divisionale, stantechè questa imposta era stata negli anni antecedenti accresciuta quasi della metà; e ciò io opinava specialmente perchè credeva che quest'aumento dovesse aggravare la condizione già molto deplorabile dei contribuenti, e specialmente di una parte degli esercenti. Tutta-

via, dopochè il Parlamento venne con due provvide leggi a mutare la condizione di una parte dei contribuenti, con una cioè a far sì che i centesimi addizionali non vengano ad aggravare gli esercenti e quelli che pagano la personale e mobiliare, se non in una certa e discreta misura; con l'altra a diminuire assai la tassa professionale per l'ultima categoria, la categoria più bisognosa; io vedo in parte svanire il pericolo delle conseguenze che temeva dall'accrescere ancora in quest'anno l'imposta divisionale.

D'altronde, come consigliere divisionale, come quegli che ho assistito alle discussioni delle singole spese, credo poter affermare che il Consiglio divisionale siasi ristretto veramente nei limiti di una saggia amministrazione e della più grande economia.

Quindi io penso che, qualora si volesse adottare il mezzo proposto da alcuni commissari, cioè o di ricorrere ora all'imprestito o di richiedere nuovamente il parere del Consiglio divisionale, non si farebbe altro che arrecare un ritardo, il quale sarebbe di grave pregiudizio all'amministrazione di questa divisione, poichè tutte le opere, le quali vennero decretate dal Consiglio divisionale, hanno un vero carattere di urgenza. Per conseguenza una tale deliberazione non potrebbe a meno che incagliare l'esecuzione di queste opere, le quali sono vivamente desiderate e sono di un'assoluta necessità. Quindi io spero che la Camera vorrà approvare questo progetto di legge.

Poichè ho la parola, mi permetterò ancora di fare una osservazione all'onorevole ministro dell'interno, relativamente alla spesa che figura in questo bilancio e che ne assorbe la maggior parte delle entrate, quella cioè dell'ospizio degli esposti di Torino.

La Camera permetterà che io le dia lettura delle deliberazioni del Consiglio divisionale al riguardo di questa spesa. La deliberazione di quest'anno vien fatta dal Consiglio precedere dai seguenti brevi considerando:

« Considerando che il contributo provinciale pel mantenimento degli esposti ha preso in questa divisione un aumento straordinario in pochi anni, mentre era nel 1847-48 di lire 155,000, e giunse nel 1856 a lire 555,878;

« Che un tale contributo è veramente esorbitante, mentre supera la metà dell'imposta normale divisionale, e rimarrebbe sempre eccessivo, quand'anche si supponesse questa portata al doppio, essendo intollerabile che una sola spesa assorbisca il quarto ed oltre di tutti i mezzi della divisione;

« Che contro un tale stato di cose, fondato sulla legge del 16 ottobre 1822, fatta sotto l'impero di circostanze affatto diverse dalle attuali, ha replicatamente protestato e richiamato questo Consiglio, ma inefficacemente;

« Che infatti si fu un rimedio di troppo insufficiente il maggior concorso ordinato a carico degli istituti di carità dal 1851 in poi;

« Che la legge suddetta è pertanto divenuta per questa divisione totalmente ingiusta e inapplicabile, imponendo un onere che preclude ogni via ad eseguire molte spese utili alla universalità dei contribuenti;

« Che il mantenimento degli esposti, oggetto di beneficenza, non ha veruna correlazione coll'interesse divisionale e provinciale, e non può ritenersi se non come dovere della carità e dello Stato, i quali però vi concorrono nella parte minore e per somme determinate;

« Che la stessa legge contribuisce inoltre all'eccedenza di queste spese col concedere al bilancio degli esposti una sorgente illimitata di entrate nell'erario divisionale, quasi all'ordine della direzione di ogni ospizio;

« Il Consiglio, riferendosi pel maggiore sviluppo di queste considerazioni ai verbali delle deliberazioni precedenti, e rinnovando i voti in esse espressi, invoca dal signor ministro dell'interno un rimedio ai danni ed all'ingiustizia cui va soggetta la divisione per l'effetto delle regie patenti 16 ottobre 1822, sia col mezzo di una nuova legge, sia con quegli altri provvedimenti che faranno al caso. »

Se io non erro, già un ministro dell'interno nel 1850 proponeva la soluzione di due importanti quesiti riflettenti questa materia. Il primo si era di investigare quali fossero le cause dell'aumento dei fanciulli esposti, e quali i mezzi di ripararvi. Il secondo, come si potesse provvedere al loro avvenire.

Nel 1852 vennero interrogati i Consigli divisionali intorno a questa grande materia. Non so se i pareri dei Consigli divisionali sieno stati raccolti ad esempio della Francia; perchè ciò avrebbe potuto servire di lume in questa importante materia.

Io desidererei di sapere dal signor ministro quali furono i risultati di tali studi; io desidererei di sapere se egli pensa di dare infine una soluzione ad una questione, la quale, sia sotto l'aspetto morale, sia sotto l'aspetto dell'economia politica, sia infine sotto quello dell'amministrazione, ha una grandissima importanza per tutto lo Stato, e specialmente per questa divisione.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Parmi di avere già in altra occorrenza dichiarato a questo riguardo quale sia l'intenzione del Ministero e quale sia stato il risultato del voto dei Consigli. L'eccitamento ai Consigli ad emettere il loro parere intorno ai mezzi di provvedere al miglior ordinamento di questa materia ebbe veramente luogo.

Questi pareri furono trasmessi al Ministero, il quale nominò una Commissione, espressamente perchè attendesse alla compilazione di un progetto di legge, con cui si ovviasse agli inconvenienti notati dall'onorevole Tegas, e che furono anche segnalati in altra circostanza da parecchi altri deputati.

Ma ho pure avvertito, mi pare, in questa stessa Sessione, rispondendo all'onorevole Genina, che io non aveva presentato questo progetto di legge, il quale è in pronto, unicamente perchè non credeva che la Camera avesse agio di occuparsi della discussione di un siffatto argomento.

Questo progetto di legge racchiude questioni assai gravi ed intricate; perlocchè reputo non possa essere sottoposto così alla leggera alle discussioni del Parlamento; senzachè vi hanno altri progetti di maggior importanza e di non minore urgenza, i quali non possono soffrire ulteriore dilazione.

Per tutte queste ragioni pertanto io aveva stimato più conveniente di non portare ancora in dibattimento tale materia in questa Sessione, ma bensì, poichè, come dissi, il progetto è già apparecchiato da due anni, di rimandare tale cosa a quella dell'anno venturo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Daziani.

DAZIANI. Io mi credo in debito di esporre alla Camera il motivo ch'è m'indusse, nel seno della Commissione, a proporre una nuova deliberazione del Consiglio divisionale sopra l'autorizzazione delle sovrimposte che voi siete chiamati ad esaminare, sospendendo per ora la discussione del progetto di legge in questione.

Nel proporre questo principio, io era indotto piuttosto dal sistema in cui si deve, a senso mio, entrare, onde lasciare cioè intiera indipendenza alle divisioni nella sfera delle loro attribuzioni, che non riguardo all'importanza dell'applicazione al caso attuale.

Che cosa stabilisce la legge che attualmente regola le divisioni ?

Che i Consigli divisionali hanno diritto di stanziare tutte quelle spese che credono convenienti nell'interesse dell'intera divisione, semprechè siano credute utili ; e per far fronte ad esse hanno nello stesso tempo il diritto di stabilire delle sovrimposte di centesimi addizionali sopra la principale, purchè non oltrepassino certi limiti stabiliti dalla legge, e quando li oltrepassino diventa necessaria una deliberazione del Parlamento onde esserne autorizzati.

Che cosa è ora accaduto nel Consiglio divisionale di Torino ? Il Consiglio divisionale ha creduto di dover proporre che si oltrepassasse il limite stabilito dalla legge per l'imposta sui centesimi addizionali, e vi fu indotto forse dal criterio che in quell'epoca appunto vi esisteva una legge la quale stabiliva che questi centesimi addizionali dovessero essere ripartiti sopra tutte le quattro contribuzioni dirette. E naturalmente, partendo da questo principio, il Consiglio divisionale potè presumere che non sarebbe stato gravoso ai contribuenti, anche quando essi fossero stati tenuti a pagare in centesimi addizionali più di quanto la legge stabilisce, e più di quanto si era imposto negli anni precedenti. Ma da quell'epoca in poi si presentò alla Camera, e fu votato un progetto di legge col quale si stabilì che, oltrepassando i 50 centesimi addizionali, il soprappiù non debba essere ripartito sui contribuenti di tutte le imposte dirette, ma solo sopra alcune classi di essi, cioè sui contribuenti dell'imposta prediale e dei fabbricati. Onde io domando, ove il Consiglio divisionale in quell'epoca avesse avuto presente questo cambiamento, se avrebbe votato in quel senso, o non avrebbe piuttosto ristretto le sue spese, od adottato un altro sistema, come sarebbe quello di mutuo, tanto più che nello stesso Consiglio di già alcuni sostenevano che era troppo gravoso il caricare così fortemente la divisione, avuto riguardo allo stato in cui essa si trovava. Ora quest'opinione che fu combattuta e non fu vittoriosa, per la ragione che forse si fece riconoscere che, dividendo l'imposta sopra tutti i contribuenti dell'imposta diretta, ne veniva che non sarebbe stata troppo grave, io credo che avrebbe forse avuto molta efficacia se fosse già stata adottata la legge che ora ci regge a tale riguardo.

In ogni caso, qualunque sia l'opinione che possa avere su quest'oggetto il Consiglio divisionale, io credo che si debba rispettare, quando è possibile, l'indipendenza di esso.

Ora le leggi che reggono il riparto delle imposte divisionali non essendo più quelle che lo reggevano quando il Consiglio divisionale deliberò sull'oggetto che adesso noi siamo chiamati a discutere, io opino che sarebbe, se non una questione di assoluto diritto, almeno di alta convenienza l'esplorare in proposito di nuovo l'opinione del Consiglio divisionale il quale potrebbe, sotto l'impero delle attuali leggi di riparto, restringere le sue spese, o, adottando il sistema proposto da alcuni consiglieri, attenersi piuttosto al mutuo che alla sovrimposta.

Ad ogni modo io non vedo quale inconveniente possa nascere quand'anche si dovesse attendere qualche breve tempo prima di discutere questo progetto di legge onde conoscere la nuova deliberazione che dovrebbe emettere il Consiglio divisionale su tale proposito.

L'argomento più forte addotto dal signor ministro, si è che la Camera ebbe già a deliberare in senso opposto a quello che io propongo per altre divisioni anche dopo la votazione di quella legge: io riconosco che esso è di qualche peso. Tuttavia dirò che, se la Camera in allora, la questione non

essendo stata sollevata, non pensò agl'inconvenienti che potevano conseguire adottando tali progetti di legge, senza avere in prima di nuovo sentito il parere dei Consigli divisionali, non ne viene che ora, posta in discussione una sì importante questione, non debba essa risolversi a riconoscere il diritto che ha il Consiglio divisionale di Torino di essere interpellato di nuovo, prima di prendersi dal Parlamento alcuna risoluzione a tale riguardo, giacchè, benchè ora la modificazione fatta al riparto della sovrimposta divisionale non sia, è vero, per molti comuni di grande importanza, tuttavia, ma più tardi, si potrebbero in altre Sessioni adottare modificazioni assai più gravi ; e se noi ammettiamo questo precedente, oltrechè lediamo alle prerogative dei Consigli divisionali, stabiliamo un principio che potrà portare nell'amministrazione finanziaria delle provincie e delle divisioni, perniciosissime conseguenze, e in opposizione di quanto stabilisce la legge che regge le divisioni e le provincie. Giacchè per essa noi siamo chiamati a dare il nostro voto soltanto sulle deliberazioni prese dal Consiglio divisionale. Ora, se dopo le deliberazioni del Consiglio divisionale le leggi sull'imposta subiscono una modificazione tale che possano produrre nel sistema di esse o nel loro riparto una grave perturbazione, io non credo che possa più la Camera formarsi un sufficiente criterio dell'opinione del Consiglio.

Laonde, sotto qualunque punto di vista si voglia la questione esaminare, io credo che, non tanto per l'importanza del caso speciale, quanto per l'integrità del principio, sarebbe conveniente interpellare in proposito il Consiglio divisionale. In questo senso ho opinato in seno alla Commissione, in questa opinione persisto ; la Camera ne terrà quel conto che crede.

RATAZZI, ministro dell'interno. Domando la parola.

Il principio dell'indipendenza dei Consigli divisionali sarebbe dall'onorevole Daziani spinto a tal punto da dare nell'assurdo. Se stesse il sistema da lui enunciato, converrebbe dire che, non solo per quanto riguarda il Consiglio divisionale di Torino, ma eziandio per tutti i Consigli divisionali dello Stato, sia che fosse necessaria l'approvazione del Parlamento per eccedere l'imposta, sia che non fosse necessaria perchè i Consigli divisionali si fossero contenuti entro i limiti voluti dalla legge del 1848, si dovrebbe costantemente per tutti richiedere di nuovo il loro parere, eccitarli a spiegarsi, a decidere se intendono ancora di mantenere fermi i loro bilanci che hanno approvato, e ciò, dico, si rispetto a quelli pei quali è indispensabile l'approvazione, come rispetto a quelli che hanno preparati i loro bilanci nei limiti della legge ; perchè per questi tuttavia militerebbe quella considerazione che, essendo nuovo il sistema del riparto, debbono anche essere variate le deliberazioni dei Consigli divisionali. Ma io osservo all'onorevole deputato Daziani che, quando si discusse nel Parlamento il progetto di legge sul riparto dei centesimi addizionali, certamente il Parlamento ebbe presente quali potevano essere state nell'anno precedente le deliberazioni dei Consigli divisionali rispetto all'approvazione dei loro bilanci, e se ciò nullameno approvò quel riparto, si è perchè ritenne che appunto in correlazione dei bilanci comunali, provinciali e divisionali, stimava molto più conveniente che il riparto si facesse nella conformità voluta dal progetto che si era presentato.

Dunque la variazione introdotta con questa legge non può e non deve per nulla variare le deliberazioni che erano state prese dal Consiglio e che, prese in quel tempo, devono certamente produrre i loro effetti nell'anno che corre.

DAZIANI. Le osservazioni testè fatte dal signor ministro

mi pare che debbano condurre a ben altra conseguenza di quella testè da lui enunciata, cioè che non è conveniente che dal Ministero si venga a proporre al Parlamento, ed ancora meno conveniente, confesso la verità, che il Parlamento voti leggi, nel corso dell'anno, che abbiano azione retroattiva. Questo è il motivo per cui non temo che possano nascere quelle gravi conseguenze accennate dal signor ministro, perchè sarà difficile che accada altra volta, come accade in questo caso speciale, che da noi si voti una legge la quale abbia un'azione retroattiva. Infatti noi abbiamo stabilito che il nuovo riparto delle sovrimposte divisionale, provinciale e comunale avesse effetto dal 1° gennaio 1856, benchè la legge che tale materia riguardava venisse votata mentre l'attuale anno era già inoltrato.

Cosa si sarebbe dovuto fare per mettersi in via regolare? Bisognava dare effetto a questa legge soltanto pel 1857; allora i Consigli divisionali, conoscendo la portata della legge, avrebbero potuto prendere per i loro bilanci deliberazioni conformi ad essa, mentre attualmente è impossibile che non solo il Consiglio divisionale di Torino, ma tutti gli altri Consigli divisionali abbiano potuto prevedere che al 1° gennaio 1856 si sarebbe modificato il riparto della sovrimposta. Io lascio da parte la questione attuale che, come dissi, non mi pare di grande importanza, ma voglio rammentare al Parlamento che forse si è andati tropp'oltre nel dare effetto retroattivo ad una legge, massime di imposta, perchè i Consigli divisionali, provinciali e comunali votano le loro imposte appoggiate alle leggi esistenti, e se noi veniamo con una legge che abbia effetto retroattivo a modificare la base ed il riparto, noi portiamo una vera perturbazione in queste amministrazioni.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Ma questo è fatto.

DAZIANI. Non ostante che sia cosa fatta, ho creduto bene di alzare la voce a questo riguardo, perchè si conoscano gli inconvenienti di simile procedere.

PRESIDENTE. Propone la questione pregiudiziale?

DAZIANI. Io lascio alla Camera di deliberare come meglio crederà.

SINEO. Io prego la Camera di meditare sulla specialità delle circostanze che le sono sottoposte. Io in ciò solo dissento dall'onorevole preopinante, che egli crede che qui si tratti di una questione di massima e che la sua applicazione al caso attuale non abbia grande importanza; mentre penso che abbia una massima importanza la decisione che prenderà la Camera non solo nell'ordine pubblico, ma nell'ordine della giustizia privata, giacchè trattasi di vedere se si dovrà ammettere lo spoglio e la rovina di non pochi proprietari di questa divisione, oppure se non si dovrà lasciare almeno al Consiglio divisionale la facoltà di adottare quel temperamento che potrà impedire grandi ed intollerabili ingiustizie.

Membro del Consiglio divisionale di Torino, io sono quanto altri mai desideroso di mantenere a quel corpo amministrativo, non meno che agli altri Consigli divisionali, le sue prerogative, e non mi adopererò certamente affinchè la Camera scemi l'autorità delle deliberazioni che si danno da quei consessi. Ma, come diceva, siamo in circostanze affatto speciali.

È vero che in questa stessa Sessione si sono adottate, senz'altro, simili proposizioni di altri Consigli divisionali. Ma osservo che, quando dalla Camera si è votato in modo conforme alle proposte dei Consigli divisionali, non è stata fatta nessuna obiezione; ed è da presumere che se anche in quelle divisioni le sovrimposte dal Governo acconsentite fossero state produttive d'ingiuste conseguenze, vi sarebbero stati dei rappresentanti di quelle divisioni, che le avrebbero fatte notare.

Qui per contro, signori, dei quattro membri del Consiglio divisionale, che facevano parte della Commissione, due furono concordi nel chiedere che si interrogasse di nuovo il Consiglio.

La specialità delle circostanze, in cui si trova la divisione di Torino, proviene dall'effetto affatto singolare che ha prodotto la legge recentemente votata circa il riparto del peso delle sovrimposte.

Nella divisione di Torino vi hanno proprietari che sono così sopraccaricati dalle imposte, anche ordinarie, fatta astrazione dei centesimi addizionali, che talvolta, come ho già denunciato alla Camera, l'imposta supera la rendita. Questo è stato affermato non solo da me, ma anche da alcuni deputati, che in questa specialità di argomento dissentono da me. Avete udito il deputato di Pinerolo, il quale dichiarava come nella sua provincia, che fa parte della divisione di Torino, egli stesso potesse addurne il ben sensibile esempio di una grande proprietà, la quale non rende di che pagare le contribuzioni ordinarie.

Ora si tratta di vedere se dobbiamo facilmente ammettere un aumento considerevole di queste imposte, le quali nella condizione attuale soverchiano già la rendita dei beni; sono cose che si possono certamente sopportare da un proprietario che abbia 100 o 200 giornate; ma allato a quel grande proprietario vi saranno cinquanta piccoli proprietari che, impiegando il loro lavoro intorno a poche giornate, non ricavano da pagare le contribuzioni.

A fronte di questa condizione del piccolo proprietario, volete ammettere che si possa così con rapido salto accrescere un'imposta che già trovavasi soverchia? Negli anni trascorsi il Consiglio deliberò in circostanze affatto diverse, deliberò sulla base della legge precedente; e di più una sensibile differenza occorre nelle circostanze finanziarie del paese. Le obiezioni di cui ora ho fatto cenno, e che dimostrano la necessità di andare guardinghi nell'accrescere le imposte, le ho svolte più ampiamente nel seno del Consiglio divisionale. Nel Consiglio si riconobbe ad unanimità la giustizia di queste osservazioni; ma prevalse un'altra obiezione, prevalse un'obiezione affatto occasionale, cioè la difficoltà in cui eravamo in quel momento di trovar denaro. Eravamo cioè nel momento più sfavorevole per andare in cerca d'un prestito. Ma ora queste circostanze sono felicemente mutate: le condizioni del credito pubblico sono migliorate d'assai dal giorno delle deliberazioni del Consiglio. Perchè dunque non volete che il Consiglio possa rivedere la sua decisione e decidere come le circostanze attuali glielo permettono?

Vi diceva, signori, che la divisione di Torino si trova in circostanze specialissime, non solo per quei comuni che sono possessori di vigneti, che non hanno altra rendita che quella, e che da quattro o cinque anni si trovano senza prodotto, ma ancora per altre specialità che appartengono forse unicamente a questa divisione.

Abbiamo una città considerevole della divisione, nella quale, per circostanze affatto accidentali, le proprietà furono ridotte alla metà, al terzo, al quarto del loro valore primitivo. La città di Carignano aveva il favore del passaggio di una delle principali strade reali che partivano da Torino. Questo era per Carignano una sorgente di ricchezze per i viaggiatori che si fermavano, per il danaro che questi lasciavano; il passaggio dei forestieri portava un grandissimo traffico; le proprietà in Carignano, specialmente i fabbricati, costituivano una ricchezza allora, e non più adesso, perchè non vi è più commercio. Attualmente quegli stabili che avevano un valore di milioni non ne hanno più alcuno.

Ora questi stabili, quando si trattò d'imporli, sono stati imposti in ragione della rendita di cui erano allora suscettibili. Questa rendita si è ridotta allo zero per alcuni di questi stabili, ed è per gli altri in proporzione infinitamente minore di quello che si è calcolato quando si è messa l'imposta. È dunque durissimo per quei proprietari il continuare a pagare quest'anno ciò che pagavano cinque o sei anni fa.

Volete ancora aggiungere un peso a questi proprietari, i quali si trovano in questa dura condizione di dover pagare molto, quando non ottengono alcun prodotto dai loro possessori?

In questo caso si trova anche Poirino ed altre località, le quali, per accidentalità, lo ripeto, affatto speciali, hanno mutato talmente condizione, che chi aveva stabili di rendita considerevole alcuni anni fa, si trova ora ridotto ad avere una rendita nulla, una rendita la quale, come quella dei possessori di vigneti, è ridotta in molti luoghi a tale da non essere neanche pari alle contribuzioni da cui sono gravati.

Lasciate dunque che il Consiglio divisionale possa attentamente esaminare queste speciali circostanze, che possa vedere qual sia l'effetto della nuova legge nella divisione, come si possa meglio conciliare con questa legge il riparto delle spese divisionali, e come le circostanze migliorate del credito pubblico possano agevolare al Consiglio il modo di far fronte alle necessità della divisione.

Quando a questa proposizione si oppone il pensiero di quella specie di autonomia che si vuole conservare ai Consigli divisionali, osservo, come credo averlo già detto, che qui appunto si rende omaggio a quell'autonomia, giacchè non si tratta che di riecitare l'avviso del Consiglio divisionale di Torino. Ed io vorrei che si avvertisse ancora come noi ci troviamo, a fronte della legge vigente, della legge organica delle divisioni e delle provincie, in una situazione che non è normale, che non corrisponde al pensiero di chi vorrebbe rivendicare questa autonomia stessa, perchè ora questa potenza di autonomia è unicamente del Governo, il quale fa e disfa i bilanci divisionali come gli piace, e non ha nessun limite, poichè la legge gli lascia pienissima facoltà di neutralizzare tutte le deliberazioni di questi Consigli.

Dunque, quando si vuole che la Camera vada tanto guardando nel modificare le conseguenze di queste risoluzioni, che sono poi in perfetta balla del Governo, io credo che si cada in un equivoco. Non si rivendica l'autorità delle provincie, delle divisioni, ma piuttosto quella assoluta del signor ministro dell'interno.

Certamente, se dipendesse dal Consiglio divisionale di Torino, se egli avesse perfetta autorità di disporre, io vi posso assicurare che questa questione non sarebbe portata alla Camera; vi posso assicurare che la divisione di Torino non sarebbe sottoposta ad una spesa che, con tutte le proteste annualmente ripetute dal Consiglio divisionale di Torino, ad onta dei richiami meglio fondati, le fu posta a carico; una spesa che assorbe più del terzo dell'intera imposta divisionale, più del terzo di quel passivo appunto, il quale non si può pareggiare senza ricorrere o ad un prestito o ad una enorme sovrimposta.

Accenno a ciò che è già stato toccato: al peso dei trovatelli. Si dice che, dopo i pareri dati dai Consigli divisionali, vi è una Commissione nominata che preparerà una legge. Ebbene si aspetterà; è giusto che si aspetti che questa Commissione abbia terminato il suo lavoro; l'avrà terminato poi quando saranno terminati tanti altri lavori di Commissioni.

BATTAZZI, ministro dell'interno. L'ha già preparato.

SINEO. Dice il signor ministro che è preparato: tanto meglio; ma ci aveva detto quattro mesi fa, credo, che era preparato il lavoro per il riparto dell'imposta sugli Israeliti, e tuttavia non l'abbiamo ancora veduto. Probabilmente il lavoro che è preparato per il riparto del peso dei trovatelli verrà anche, ma forse da qui a quattro mesi, a quattro anni forse. Abbiamo molti esempi di ritardi di questo genere.

Intanto vede la Camera che qui non si tratta di un'imposta messa volontariamente dai cittadini che rappresentano la divisione di Torino, ma da una necessità che la divisione di Torino sopporta contro i costanti suoi reclami.

Ma, poichè si tratta di far fronte ad un peso che non sappiamo se debba mantenersi a questa divisione; che, secondo l'unanime parere dei membri del Consiglio divisionale, deve cancellarsi in gran parte dal bilancio passivo di questa divisione, non vedo perchè vogliate che prenda il carattere d'un peso ordinario, e che si introduca una sovrimposta, la quale naturalmente, una volta che è messa, è difficile che venga a scemarsi. È ben più naturale, fintantochè non si è presa una risoluzione a questo riguardo, che si provveda con mezzi straordinari.

Così pure è da sperarsi che il flagello che opprime i proprietari viticoli non sarà perpetuo.

Non è questo il momento per mettere loro una sovrimposta; aspettiamo; la ripartiremo quando le circostanze dei proprietari viticoli saranno più favorevoli.

È anche da sperarsi che un giorno si farà un riparto migliore delle pubbliche imposte; e questo è uno dei motivi che dettò il mio voto nel seno del Consiglio divisionale e che regge attualmente il mio voto nel seno di questa Camera.

Io non credo che siamo giunti all'apice della perfezione quanto al riparto delle imposte: io credo che si andrà migliorando la condizione dei contribuenti, e che ci avvicineremo maggiormente a quel grande fondamento dello Statuto per cui ciascuno debbe pagare in ragione dei suoi averi.

Ora che siamo così lontani dall'applicazione di questo gran principio, ora che il riparto è così gravoso, ora che si stanno discutendo ancora nella Camera vari progetti per correggere in parte questa ineguaglianza di riparto, ora che abbiamo sul telaio due leggi destinate a migliorare questa condizione dei nostri concittadini, ma perchè volete voi che intanto, quelli che è riconosciuto da tutti essere già sottoposti ad un peso soverchio, abbiano ancora a vedere in questo anno stesso ad aggiungersi un peso non indifferente!

Nella discussione delle leggi che si sono recentemente votate abbiamo avuto preziose confessioni dal Ministero. È stato accertato che il Ministero aveva dovuto fare progetti di riparto d'imposte, senza avere norme sicure, neanche prossimamente certe, neanche di probabile esattezza. Quando siamo in questo stato di oscurità, perchè volete andare sempre avanti caricando e sopraccaricando alla cieca, senza sapere in che condizione riducete alcuni contribuenti i quali sono già enormemente onerati? Io credo che non c'è nessun motivo per prescindere dall'adottare il temperamento cui si accostava la metà dei membri della Commissione.

L'onorevole relatore nella sua relazione ha creduto, non avendo potuto ottenere il voto della Commissione in favore del progetto, che dovesse avere qualche influenza sulla decisione della Camera il voto degli uffizi...

BRIGNONE, relatore. Domando la parola.

SINEO... i quali nella loro maggioranza non avevano dato ai loro commissari l'istruzione di respingere il progetto di legge.

Ma io domando a tutti i miei colleghi divisi nei rispettivi

uffici, se negli uffici che opinano a favore della legge siasi fatta alcuna delle obiezioni che furono oggi presentate. Naturalmente quando si distribuisce ad un ufficio un progetto di legge che non è d'interesse generale dello Stato, e nessuno domanda l'attenzione speciale dei membri dell'ufficio sulle conseguenze speciali che possono nascere da esso, la propensione dell'ufficio è di adottarlo. Ma io porto opinione che, quando in ciascun ufficio la materia fosse stata discussa sulle basi che si sono oggi presentate, il signor relatore non avrebbe potuto così facilmente vantarsi di avere dal suo lato la maggioranza degli uffici.

Del resto, la Camera non fa sicuramente nessuna questione d'amor proprio in questo.

Non si tratta qui di vedere se si debba o no ritrattare l'opinione degli uffici, ma bensì quale sia la risoluzione più conveniente e più savia nelle circostanze attuali.

Secondo i principii generali che furono dal preopinante invocati, tuttavolta che sono sensibilmente mutate le circostanze nelle quali un Consiglio divisionale è stato chiamato ad opinare, è assai conveniente che esso sia rieccitato a dare il suo voto; ma nella circostanza speciale gli argomenti che militano in favore di quei contribuenti che verrebbero ad essere enormemente angariati sono tali che sembrano non dover lasciare la minima esitazione ad adottare il prudente temperamento che vi è suggerito da una parte della Commissione.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor relatore.

BRIGNONE, relatore. Uno anch'io fra quei commissari che opinarono doversi ammettere il presente progetto, poco avrò da aggiungere a quanto esposero gli onorevoli ministro dell'interno e deputato Tegas, i quali hanno in certo modo anticipatamente risposto a tutte le questioni di diritto sollevate dagli onorevoli oppositori del progetto; solo mi permetterò di fare qualche osservazione in ordine alla obiezione dell'onorevole Daziani, che se il Consiglio avesse potuto sapere che non secondo il sistema allora in vigore, ma secondo un'altra misura si sarebbero ripartiti i centesimi addizionali avrebbe forse mutato il suo bilancio.

Io credo invece che il Consiglio divisionale non avrebbe in alcun modo potuto fare altrimenti. Prego la Camera di ritenere la circostanza accennata anche nella relazione che, se, il bilancio della divisione di Torino deve salire per l'anno 1856 alla somma di lire 1,150,000, si è perchè le sole spese ordinarie obbligatorie ammontano a lire 915,000; di più, vi sono lire 60,000 per rimborso agli esattori per quote d'imposta inesatte negli anni addietro; inoltre vi è l'interesse di qualche capitale preso negli scorsi anni ad prestito; vi è la continuazione di alcuni sussidi che furono promessi ad alcune opere consortili della divisione, dimodochè in grandissima parte sono spese che non si possono assolutamente trasandare. Vi è unicamente una somma totale di lire 87,000 di spese facoltative straordinarie nuove, le quali non sono neppure tutte vere opere straordinarie nuove, ma riparazioni, le quali sono straordinarie perchè accadono soltanto d'anno in anno, e vogliono essere descritte perciò nelle spese di questa natura, ma in parte sono opere urgenti che la divisione non può a meno di fare; dimodochè assolutamente io credo che, a parte la questione di diritto, in fatto il Consiglio divisionale non potrebbe stabilire un altro bilancio il quale si scostasse di molto da quello stato approvato; manca perciò, a parer mio, intieramente di fondamento l'osservazione fatta che il Consiglio divisionale, se nuovamente interrogato, potrebbe modificare le sue proposte di bilancio.

Sinchè dura la legge attuale che impone il gravissimo ca-

rico alla divisione del mantenimento dell'ospizio dei trovatelli di Torino, carico che si dovrà certamente procurare di diminuire, ma che frattanto la divisione deve sopportare finchè non muta la legge, ed in ciò speriamo nelle promesse del signor ministro; finchè non interviene una nuova misura per le spese del mantenimento delle strade le quali erano prima nazionali, e che colla legge del 7 maggio 1851 furono portate a carico della divisione, le spese della medesima non possono gran fatto essere diminuite, e rimane poco margine per le spese facoltative.

L'onorevole Sineo diceva: si faccia un prestito. Anche questa proposta era già stata messa innanzi nel seno del Consiglio divisionale, e fu la medesima scartata per due principalissimi motivi: perchè si trattava di far fronte quasi intieramente a spese ordinarie, e non è norma di buona amministrazione il ricorrere ad prestiti per sopperire a spese ordinarie; secondariamente, perchè, quand'anche si avesse voluto fare un prestito, sarebbe stato difficile di ottenerlo a buone condizioni.

Io credo che queste due ragioni sussistono ancora attualmente nello stesso grado; le condizioni del credito sono forse ora d'alquanto migliorate, ma non talmente che, qualora la divisione dovesse attualmente fare un prestito, potesse farlo a condizioni favorevoli. Io credo che, invece di sollevarsi, la condizione dei contribuenti si peggiorerebbe, inquantochè bisognerebbe sottometerli a pagare forti interessi, ed obbligarli alla restituzione di maggiori somme di quelle che si ricaverrebbero dall'imprestito.

Si aggiunge poi la circostanza che accennava il signor ministro, e che è importantissima. Siamo a stagione inoltrata; quando si dovesse fare un prestito ci vorrebbe non poco tempo, e quindi si ritarderebbe la formazione dei ruoli, si ritarderebbe la riscossione, e questo potrebbe certamente compromettere il servizio della divisione.

Vi ha un'altra ragione ancora, secondo il mio modo di vedere. Io spero che colla legge che è in corso presso la Camera si potrà portare qualche modificazione nell'amministrazione delle provincie.

Io spero molto nello scioglimento delle divisioni; e quando verrà questo scioglimento, se vi sarà questo debito da ripartire fra le provincie che compongono la divisione, certamente sarà sempre un imbarazzo maggiore per far la separazione dei rispettivi interessi; di modo che io credo che anche da questo lato sia esclusa la convenienza del prestito.

Vi sono dei contribuenti i quali certamente meritano tutti i riguardi; ed è pur troppo vera la circostanza addotta dall'onorevole Sineo, che nella provincia di Pinerolo, a cui appartengo, vi sono terreni i quali appena appena producono tanto che basti per pagare l'imposta.

Questa è una circostanza che merita tutta l'attenzione del Governo e del Parlamento; ma io non credo che sia nell'occasione del bilancio divisionale che si possa portare qualche alleviamento a questi contribuenti.

Non è inutile che sia intervenuta questa discussione, perchè la medesima farà sempre meglio conoscere al Parlamento in quali circostanze si trovino certi proprietari di beni vignati; ciò disporrà il Governo ed il Parlamento a venire in loro soccorso in altre occasioni; ma ora non può esserne questione.

Dirò per ultimo, per ciò che tocca la questione di diritto, che l'ingerenza che ha propriamente il Parlamento nei bilanci divisionali, è quella di vedere se non si portino in essi tali spese e tali somme che vengano ad assorbire troppa parte del reddito del contribuente, per cui non si possano più riscuo-

tere le imposte che sono necessarie per l'amministrazione dello Stato.

Questo, a parer mio, è il vero motivo che ha determinato l'articolo di legge che dice che le divisioni non possono eccedere un certo limite nelle imposte, che è fissato nella legge stessa, senza che intervenga una legge che le autorizzi.

Ora io non so come la legge votata dalla Camera, la quale ha determinato un'altra ripartizione dei centesimi addizionali fra i contribuenti, possa distrurre ciò che era prima stato deliberato dai Consigli divisionali. Se la Camera (e qui non entro a discutere se abbia fatto bene o male) ha creduto che alcuni contribuenti erano troppo gravati e che si dovesse procurare di far sì che non fossero gravati oltre un dato termine, io credo che, approvando quella legge, non abbia fatto di più di quanto era in diritto di fare, ed abbia appunto agito dal punto di vista che è nelle attribuzioni del Parlamento, che è di sorvegliare e stabilire tal modo di ripartizione dei centesimi addizionali che colgano dove si crede più opportuno.

Queste sono le poche considerazioni che ho voluto sottoporre alla Camera, che loro darà quel peso di cui le crederà meritevoli.

PRESIDENTE. Il deputato Sineo ha la parola.

SINEO. Il signor relatore ha voluto istituire nel seno di questa Camera quella questione che, a mio avviso, è di competenza esclusiva del Consiglio divisionale. È di sua competenza il vedere se nelle circostanze attuali si potrà venire a sollievo dei contribuenti in quest'anno, con un prestito o no. Questa questione non si deve dibattere nella Camera. Tuttavia, poichè essa fu messa avanti, dirò che le difficoltà che si temono, evidentemente sono facili a superarsi.

Si dice: abbiamo bisogno che si provveda presto, e ci saranno formalità a riempire per ottenere un prestito. Ma qui non si tratta di un prestito di milioni. Sicuramente la divisione di Torino è un corpo morale che presenta larghe guarentigie, e la somma che si chiederebbe in prestito, sarebbe ben tenue in confronto del patrimonio del mutuario.

Spera il preopinante che verrà lo scioglimento delle divisioni, ed accenna come in questo caso si avrebbe un imbarazzo di più per ripartire il peso di questo prestito. Ma ci saranno naturalmente per questo riparto delle regole generali; e le conseguenze degli prestiti si ripartiranno sopra basi eque fra tutte le provincie; epperò la provincia di Pinerolo ne avrà soltanto la sua parte come tutte le altre provincie della divisione; e così si farà in tutte le divisioni dello Stato.

Ma si dice che il peso sarà poi maggiore pei contribuenti nell'avvenire. Se sarà maggiore nell'avvenire, allora vi sarà anche un miglior riparto delle imposte. Ora, Governo e deputati, siamo tutti d'accordo nel dire che l'attuale riparto è ingiusto; tanto è vero che sono proposte due o tre leggi per rimediare a queste ingiustizie; tanto è vero che vi è proposta una legge per la riforma delle gabelle, le quali colpiscono certi comuni in modo veramente insopportabile, poichè vi sono comuni che debbono pagare l'imposta sulle gabelle come se producessero vino in proporzione di quello che producevano una volta, mentre adesso non ne producono più da quattro a cinque anni. È urgentissimo di riparare alle conseguenze così fatali di quella infausta legge sulle gabelle. Questa necessità è riconosciuta dal Governo e dalla Camera, poichè questa si occupa dell'esame del progetto riformatore presentato dal Ministero. Quando quest'imposta sarà condotta a termini più ragionevoli, il riparto della spesa sarà meno ingiu-

sto. Allora, ancorchè i contribuenti debbano pagare qualche cosa di più per l'interesse del capitale che si sarà tolto a mutuo, essi, quando il riparto sarà più equo od almeno non tanto iniquo, sottostaranno senza difficoltà a questo peso. In questo modo sarà anche aperta la strada a riparare le ingiustizie che provengono dalle accidentalità che mutarono così repentinamente, così grandemente le condizioni di alcuni municipi di queste divisioni.

Conviene dunque adottare quel temperamento savio e prudente di rieccitare il Consiglio a deliberare. Nessuno ha domandato qui che la Camera deliberi essa stessa; domandiamo unicamente che si ponga il Consiglio in condizione di deliberare di nuovo, e di deliberare a fronte di quella necessità cui essa debbe sottostare, e che di nuovo era ricordata dall'onorevole relatore.

È verissimo; si tratta di 915 mila lire di spese inevitabili, fra le quali 530 mila lire imposte dal Governo, contro i reclami costanti dei rappresentanti della divisione; si tratta di spese inevitabili; ma si tratta appunto di ripartire queste spese nel modo che si allontani meno dalla giustizia, e che si avvicini maggiormente ad un equo riparto.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda che si passi alla discussione dell'articolo unico.

(Si passa alla discussione dell'articolo unico.)

« *Articolo unico.* La divisione amministrativa di Torino è autorizzata a ripartire una sovrimposta di un milione e cento cinquanta mila lire, per sopperire alle spese dell'esercizio 1856, comuni a tutte le provincie che la compongono. »

SINEO. La Camera ha sentito come la Commissione non abbia potuto opinare in favore di questo progetto. Non si è presentata una risoluzione precisa, appunto perchè erano divisi in due parti eguali i membri che sedevano nel seno della Commissione. Attualmente la risoluzione da presentarsi alla Camera qual è? La proposta del Governo o la proposta negativa? Io non ecciterò qui una questione di forma; solo proporrò un emendamento all'articolo unico; propongo che la Camera deliberi che la questione sia di nuovo rimandata al Consiglio divisionale di Torino.

GENINA. Io prego la Camera di non adottare il partito proposto dall'onorevole Sineo, ma bensì di approvare l'articolo presentato dal Ministero.

Non voglio entrare nella discussione, e mi limito ad una sola osservazione.

Consideri la Camera che noi siamo già alla terza parte dell'anno 1856, e che intanto tutte le spese divisionali hanno luogo, e bisogna farvi fronte, se non si vuole soprassedere da ogni opera, anche da quelle che non ammettono dilazione.

Qualora si volesse ancora sottoporre al Consiglio divisionale la deliberazione intorno ad un prestito, malgrado tutte le ragioni addotte dall'onorevole Sineo, egli è certo che sarà impossibile di ottenere i denari necessari prima della metà di luglio.

Ora io domando come potrà la divisione far fronte alle sue spese in questi sette mesi. Bisognerà assolutamente che non si paghino quelli che hanno lavorato, e che protesteranno e riemeranno dei danni per non essere stati pagati; e tutto questo sempre a carico delle divisioni.

Del resto, quand'anche la pratica sia rimandata al Consiglio divisionale, che cosa potrà egli fare? Al punto a cui sono le cose dovrà necessariamente decidere che si ordini l'imposta, perchè la dilazione che frapporterebbe un prestito, non potrebbe che essere a pregiudizio della divisione stessa; ed i danni e le proteste cadranno a carico della divisione.

Io quindi prego la Camera di adottare l'articolo proposto

dal Ministero, lasciando, per quanto riflette l'anno venturo, che il Consiglio divisionale giudichi qual via sarà da seguirsi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di sospensione fatta dal deputato Sineo.

(Non è approvata.)

Metto ai voti l'articolo unico testè letto.

(È approvato.)

Si passerà allo squittinio segreto:

Risultamento della votazione:

| | |
|------------------------------|-----|
| Presenti e votanti | 105 |
| Maggioranza | 55 |
| Voti favorevoli | 89 |
| Voti contrari | 17 |

(La Camera adotta.)

RELAZIONE SOPRA PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta relazione di petizioni. Il deputato Martelli ha la parola.

MARTELLI, relatore. Con la petizione 6037 il signor Edoardo Pilotti, già sottotenente nel 25° reggimento fanteria, eccita la Camera ad invitare il Ministero della guerra ad accordargli il *maximum* della pensione che gli deve competere.

La vostra Commissione, o signori, ritenuto che coll'articolo 9 della legge 27 giugno 1850 non gli viene assegnato che il *minimum* della pensione; che non avendo il Pilotti che 17 anni di servizio, gli competerebbero solo i $\frac{45}{23}$ su lire 720 stabilite nella tabella annessa alla sovra citata legge, non può a meno di proporvi l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Con la petizione 6070 diciotto cittadini, esercenti il minuto traffico in Diano Marina, ricorrono alla Camera onde venga ridotta la tassa che colpisce la loro professione.

La vostra Commissione, ritenuto che, cogli emendamenti proposti e votati dalla Camera in occasione della discussione della nuova legge sulla modificazione della tassa patenti alla tabella B, già a ciò si sarebbe provveduto, per organo mio vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Signori, sarebbe ancora debito mio di riferirvi sulla petizione della signora Effisia Maramaldo Lotha, vedova del conte Bermondi, già avvocato generale presso la suprema Corte di cassazione, portante il numero 6088.

La vostra Commissione, ritenuto che altre petizioni sarebbero state inoltrate alla Camera sul medesimo oggetto, ritenuto d'altronde che il sunto di tale petizione non venne ancora stampato e distribuito alla Camera, a norma dell'alinnea 2, articolo 67 del regolamento, per mezzo mio vi prega a voler assegnare un ritaglio di tempo entro la settimana per tale relazione.

PRESIDENTE. Sarà riferita appena sia terminata la discussione della legge che domani viene all'ordine del giorno.

ASTENGO, relatore. Il vice-rettore degli oblati di M. V. in Pinerolo si lamenta della pensione troppo tenue che venne assegnata in sole lire 370 annue a quella comunità composta di 20 individui, ed insta perchè i fondi civili e rustici delle case di Torino e Livorno debbano considerarsi come appartenenti all'intera congregazione, giacchè sui redditi medesimi le case più povere ricevevano per lo passato il bisognevole a mantenersi, come risulterebbe (al dire del ricorrente) da apposite dichiarazioni delle consulte locali.

La vostra Commissione, ritenuto il disposto dell'articolo 9

della legge in data 29 maggio 1855 che accordò ai religiosi delle case sopresse un annuo assegnamento corrispondente alla rendita netta dei beni già posseduti dalle case rispettive; ritenuto che il ricorrente non asserisce che il reddito netto dei beni posseduti dalle case religiose degli oblati di M. V. in Pinerolo sia maggiore delle lire 370 che, a tenore del ricorso, sarebbero assegnate in complesso ai membri che componevano quelle case; ritenuto per altra parte che dalle carte esistenti presso l'amministrazione della Cassa ecclesiastica, di cui la Commissione per mezzo del suo relatore ebbe visione, risulta che il reddito netto del patrimonio posseduto da quelle case religiose è ristretto alla somma di lire 368 97, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizioni 6078, 6079, 6057. I religiosi domenicani, i minori claustrali e i religiosi carmelitani della città di Oristano (Sardegna) ricorrono perchè sia loro pagata la pensione alimentare a cui hanno diritto, a termini della legge 29 maggio 1855, e che non venne loro fino ad oggi corrisposta, asserendo i primi che per vivere saranno costretti a vendere l'argenteria, già inventarizzata, della chiesa, se presto non vengono soccorsi.

Ritenuto che dalle informazioni assunte dalla Commissione presso l'amministrazione della Cassa ecclesiastica, risulterebbe che ben prima d'ora detta amministrazione ha provveduto perchè ai domenicani di Oristano fosse corrisposto un assegnamento provvisorio, stante la mancanza dei documenti necessari per liquidare la pensione loro spettante a termini della legge, e che, dopo avere inviato in Sardegna un apposito delegato governativo coll'incarico di sollecitare qualunque operazione relativa all'amministrazione della Cassa ecclesiastica, ha pure provveduto con nota speciale del 26 febbraio 1856, acciò nel frattempo fossero dati competenti accenti sulle pensioni a liquidarsi per tutti indistintamente i religiosi pei quali non fossero ancora liquidate le dette pensioni;

Ritenuto inoltre che la stessa amministrazione avrebbe pure fatto sentire al detto suo delegato che, qualora contro ogni previsione gli mancassero i fondi necessari per pagare i predetti accenti, ne dovesse dare sollecito avviso all'amministrazione stessa, onde questa potesse immediatamente provvedere; e che il detto delegato non avrebbe provocato alcun provvedimento al proposito, lo che mostrerebbe che non vi fu mancanza di fondi per provvedere a tali bisogni;

Ritenute in ispecial modo, riguardo ai religiosi carmelitani d'Oristano, le spiegazioni già date alla Camera dal signor deputato Oytana, direttore generale della Cassa ecclesiastica, al proposito appunto di detta loro petizione (n° 6057), e che lo stesso signor direttore generale ha ora assicurato alla vostra Commissione che per tratto di cautela aveva nuovamente scritto molto in proposito (in data 15 febbraio 1856) al delegato governativo sopra mentovato, affinchè esaminasse minutamente e sollecitamente lo stato delle cose, e qualora fossero necessari dei provvedimenti pel pagamento di quanto potesse essere dovuto a quei religiosi, non frapponesse indugi per darli;

Tutto ciò ritenuto, la Commissione vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 5996 sedici noleggiatori di cavalli e di vetture in Torino si lagnano di essere gravati da doppia imposta pel medesimo oggetto: cioè obbligati a pagare la tassa per l'esercizio d'arti e mestieri, ed inoltre, a tenore della legge 1° maggio 1855, a pagare l'imposta sulle vetture le

quali non rappresentano a loro riguardo che gli istrumenti della loro industria, e chiedono di venire esentati da questa ultima imposta, al pari dei fabbricanti e negozianti di carrozze, che, sebbene esercitino una professione maggiormente proficua della loro, sono esenti dall'imposta speciale sulle vetture.

Colla petizione 6049 alcuni concessionari di servizio di vetture pubbliche lamentano, siccome troppo grave, l'imposta sulle vetture stabilita con detta legge in data 1° maggio 1854, la quale imposta, al dire dei petenti, assorbe ogni loro profitto ed assorbe ancora una parte del loro capitale; domandano perciò la riforma di quella legge.

La Commissione ha pensato che anche l'imposta sulle vetture dovrà presto essere riveduta per introdurvi le modificazioni suggerite dall'esperienza, epperò vi propone di fare deporre quelle due petizioni negli archivi della Camera, perchè, a suo tempo, sieno prese nella dovuta considerazione.

(La Camera approva.)

Petizione 3527. Tuerano Bernardino, da Mondovì, espone che il suo avo paterno pagò nell'anno 1785 alle regie finanze lire antiche di Piemonte 2500 (pari a lire 3000) per la concessione di una piazza da fondachiere in quella città;

Che il Governo francese, abolito il privilegio per l'esercizio di tali professioni, ne ammise la libertà, la quale venne conservata dal Governo piemontese, per cui le proprietà di tali piazze perdettero ogni valore e vantaggio; chiede quindi alla Camera che provveda per la restituzione della somma versata e dei relativi interessi.

La Commissione, considerando esservi in corso un progetto di legge per la soppressione e pel riscatto delle piazze di procuratore, di liquidatore, di misuratore, di droghiere, di fondachiere e di venditore di robe vive, vi propone il rinvio di tale petizione alla Commissione della Camera sopra tale progetto di legge.

(La Camera approva.)

(Pristinai di Moncalieri — Tassa sulla vendita del pane.)

ASTENGO, relatore. Petizione 5505. I pristinai di Moncalieri lamentano che il sindaco di quel comune abbia voluto arbitrariamente ristabilire l'antico sistema della tassa per la vendita del pane, e ne abbia troppo abbassato il prezzo con loro gravissimo danno; chiedono quindi che, frenato simile abuso, sia rispettata in Moncalieri, come in tutte le provincie dello Stato, la libertà del commercio, o, quanto meno, sieno osservate in quella città le antiche leggi per le tasse che vi furono ripristinate.

La vostra Commissione considerò che la legge in data 6 ottobre 1848, all'articolo 164, stabilisce doversi decretare dal Consiglio delegato le tasse dei commestibili o combustibili secondo le basi stabilite dalle leggi o dai regolamenti;

Doversi credere che le tasse stabilite o ripristinate in Moncalieri siano state decretate dal Consiglio delegato di quella città, in confronto del prescritto dalla legge, tanto più a fronte dei reclami che dicevansi inutilmente presentati a Ministero.

Lamentano però i petenti l'operato del sindaco, che qualificarono siccome arbitrario e violento, senza ammettere nè escludere che il medesimo abbia agito in esecuzione di apposite e regolari disposizioni del Consiglio delegato; cosicchè, sotto tale rapporto, può essere opportuno l'invio della petizione al Ministero.

Vi propone perciò un tale invio per quei provvedimenti che potessero mostrarsi opportuni.

PATERI. Domando la parola.

Riconobbe la Commissione che, a termini della legge comunale, sono i Consigli in diritto di porre tasse sui commestibili, sempre quando osservino le norme dalla legge e dai regolamenti fissate. A tali norme ben posso accertare la Camera che si attenne il Consiglio comunale di Moncalieri.

Aveva esso fin dal 1850 cessato di fissare il prezzo del pane; ma, vedendo come a troppo caro prezzo quello si vendesse, fu costretto nel 1855 a chiedere di bel nuovo lo stabilimento della tassa, ed ottenne tale facoltà con regio decreto del 12 gennaio 1854. Con questo regio decreto era stato stabilito che si dovesse aver riguardo alle mercuriali di Torino e di Carmagnola; ma, non facendosi in Torino mercuriale veruna, di nuovo ricorse il municipio ed ottenne altro regio decreto del 29 ottobre 1854, con cui si stabilì doversi prendere per norma le mercuriali di Chieri, Chivasso e Carmagnola.

A fronte di questi regi decreti risulta evidentemente che non fu per capriccio di quel signor sindaco o del Consiglio ristabilita la tassa sul pane.

Come poi il Consiglio di Moncalieri si attenne alle norme volute dalla legge nello stabilire la tassa, tali norme pur ebbe a seguire nel fissare il prezzo a cui il pane deve essere venduto. Queste norme altro non sono se non quelle determinate dal regio brevetto del 15 aprile 1841.

Stabilisce questo regio brevetto il modo con cui deve venir fatta la tassa o l'aggio da accordarsi ai panattieri.

Ora non solo dal signor sindaco o dal Consiglio di Moncalieri ebbe ad attribuirsi tale aggio ai panattieri, attenendosi nel resto al disposto di detto regio brevetto, ma si largheggiò con essi, e col fissare l'aggio a lire 5 65 ogni ettolitro quando, a termini del brevetto del 1841, solo dovebbersi quello stabilire in somma di non poco minore, e coll'accordare loro 3 centesimi di più per ogni chilogramma pel pane fino detto *grissino* ed altro pane fino non eccedente l'ettogramma, ed un centesimo ogni chilogramma per il pane fino eccedente in peso l'ettogramma.

Non hanno adunque ragione quei panattieri di lagnarsi dell'operato del Consiglio. Tant'è che, come indarno essi ripetutamente ricorsero al Ministero, così, nello scorso gennaio, avendo sporto ricorso all'intendenza di questa città, in seguito alle osservazioni del Consiglio comunale, furono, con decreto del 6 scorso febbraio, ravvisate insussistenti le loro istanze.

Credo quindi che la Camera non avrà difficoltà di votare l'ordine del giorno puro e semplice che io propongo, e spero sarà pure assenziente l'onorevole relatore.

ASTENGO, relatore. Se la Commissione avesse avuto cognizione dei documenti citati dall'onorevole deputato Pateri, avrebbe sicuramente proposto di passare all'ordine del giorno; imperocchè essa, senza ammettere od escludere la giustizia dei numerosi reclami dei vari petenti, conchiudeva doversi inviare al Ministero la petizione, per vedere se fossero state fatte pienamente eseguire dal sindaco le precedenti deliberazioni del Consiglio delegato, e se queste fossero conformi alla legge; ma, poichè si presentano dall'onorevole deputato Pateri le deliberazioni del Consiglio delegato e i provvedimenti governativi che approvano queste deliberazioni; siccome in ora risulterebbe che la tassa in Moncalieri è regolarmente stabilita, io credo che le stesse ragioni che indussero la Commissione a proporre l'invio al Ministero, le facciano ora abbracciare il partito di passare all'ordine del giorno sulla medesima.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dalla Com-

missione, la quale propone che si passi all'ordine del giorno sulla petizione 5505.

(La Camera approva.)

ASTENGO, relatore. Petizione 6035. L'Associazione agraria, stabilita in Torino, enumerati i molti vantaggi che derivano dal miglioramento dell'agricoltura, scopo a cui tende essa società con tutte le sue forze, chiede l'assegnamento d'un annuo sussidio di lire 4000, quale le veniva elargito dal Re Carlo Alberto, affinchè con esso possa trovarsi in grado di sopperire alle gravi spese a cui va soggetta per le molte necessarie esperienze che deve far eseguire per la diffusione di utili scritti e per la distribuzione di premi d'incoraggiamento, non potendo bastare a tutte quelle spese le annue quote pagate dai membri dell'Associazione.

La vostra Commissione ha riconosciuto senz'altro le utilità che arreca all'agricoltura e quindi al paese l'Associazione agraria, e la utilità per conseguenza che arrecherebbe l'assegnamento del domandato sussidio.

Considerando però le strettezze in cui versano le finanze dello Stato e i precedenti della Camera, la quale depennò dal bilancio nazionale non pochi sussidi che si corrispondevano a stabilimenti ed istituzioni anche essi di non dubbia utilità, non ha osato proporvi di accogliere favorevolmente la domanda dell'Associazione agraria, tanto più che nel bilancio già figura un'annua dotazione di lire 4000 a favore dell'Accademia di agricoltura, in virtù di regie patenti in data 25 gennaio 1845.

Siccome però l'Associazione agraria potrebbe essere incoraggiata e coadiuvata dal Governo con altri mezzi non pecuniari, egli è sotto questo rapporto che la vostra Commissione ha deliberato di proporvi l'invio della petizione al Ministero.

(La Camera approva.)

BOTTERO, relatore. Il signor Onofrio Vagina, di Ivrea, espone che, sebbene nulla sfugga al vasto ingegno del signor ministro delle finanze, pure egli crede di doversi prendere la libertà di esporre al Parlamento un piccolo progetto finanziario.

Il petente propone adunque di portare al numero di tre le esattorie per la città di Torino, perchè così si creano tre posti di volontari e tre altri individui avranno facoltà di essere accettati come soprannumerari.

La Commissione, considerando che il genio di creare nuovi impieghi è appunto quello che pur troppo non difetta mai a nessun Ministero, e che sotto questo rapporto i ministri fanno molto bene senza consigli (*Viva itarità*), vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Farmacisti e medici morti per servizio pubblico in tempo di epidemia.)

BOTTERO, relatore. Colla petizione 5955, il Comitato medico saluzzese, firmati venti medici, il Comitato medico di Torino per mezzo del suo presidente, il Comitato medico cuneese, mossi dal luttuoso caso occorso alla famiglia del fu dottore Leone Valletti, il quale si era trasferito a Sassari per la cura dei colerosi e vi perì onoratamente, senza che la famiglia avesse altro compenso che un sussidio di lire 200 ed un indirizzo dei medici di Sassari; mossi anche da altri casi consimili avvenuti in diversi paesi, si rivolgono alla Camera elettiva, pregandola a nome dell'umanità di provvedere con legge la quale assicuri l'esistenza delle famiglie dei medici e farmacisti morti per servizio pubblico in tempo di epidemia,

ciò richiedendo l'interesse, la giustizia, la gratitudine ed il decoro della società.

La Commissione, sebbene abbia ritenute gravissime le considerazioni le quali sono svolte nella petizione; pure, considerando che, se si accordasse alle famiglie dei medici la pensione, bisognerebbe eziandio accordarla alle famiglie di altre persone che in tali circostanze prestano pure amplissimi servizi; considerando inoltre che è necessario di ritoccare la legge sopra le pensioni, e che per conseguenza la questione potrà tornare molto più opportunamente in quella circostanza, vi propone l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il deputato Demaria ha facoltà di parlare.

DEMARIA. Mi oppongo alla proposta dell'ordine del giorno che fa la Commissione, massime fondandomi sull'ultima considerazione esposta dall'onorevole relatore, che, cioè, nel ritoccare la legge sulle pensioni degli impiegati civili, è giusto ed opportuno che si avverta alla lacuna che esiste attualmente tra noi, che la società non tiene alcun conto del sacrificio che fa della sua vita il medico a di lei beneficio. (*Segni di dissenso*)

Io non credo che sia tenere abbastanza conto del sacrificio che della sua vita fa un medico, padre di famiglia, quando si accorda 200 lire alla sua famiglia, come nel caso ricordato dal signor relatore, del dottore Leone Valletti.

Avvertendo a tale lacuna, si deve tenere conto delle domande sporte dai Comitati medici nella petizione da essi presentata.

Ma perchè se ne possa tenere conto, quelle petizioni devono essere inviate all'archivio della Camera ed al ministro che deve preparare e presentare un progetto di legge relativo alle pensioni degli impiegati civili, a meno che si creda che il ministro che preparerà e presenterà questo progetto non debba occuparsi di questa questione.

Se mi si dice che non si debba accogliere la proposta fatta dai petenti in quella larghezza in cui essi la fanno; se mi si dice che non si debba ammettere senza restrizioni il principio, che chiunque muoia nell'esercizio della sua professione in tempo d'epidemia, prestando servizio a sollievo degli infermi, non debba aver diritto ad una pensione per la sua famiglia, io non dissentirò. Ma quando s'intendesse, coll'adozione dell'ordine del giorno che propone la Commissione, non meritare considerazione l'oggetto delle petizioni presenti, si verrebbe a dichiarare che anche il medico, il quale riceve dal Governo il mandato di recarsi in mezzo ad infermi numerosi di male contagioso, ed ivi perde la vita, non crea con questo suo generoso sacrificio un diritto alla sua vedova ed ai suoi figli di avere dalla società quella sussistenza che per servizio di essa hanno perduta per la morte del capo di famiglia. Sarebbe questa decisione, non solo ingiusta, ma iniqua; sarebbe sancire un principio contrario a quello che venne riconosciuto da legislatori di Governi ai quali noi crediamo certo di essere superiori in fatto di civiltà.

E qui mi sia lecito ricordare che un Governo italiano, il quale in nessun modo può paragonarsi col nostro per la liberalità dei principii governativi, il Governo di Modena, sanciva nell'anno scorso una legge, di cui un articolo dichiara che il medico il quale, inviato dal Governo, perda la vita in servizio di affetti da malattie contagiose, crea con la sua morte il diritto alla vedova ed ai figli di avere un mezzo di sostentamento dall'erario pubblico.

Io ho sotto gli occhi un regolamento per l'esercizio medico, sancito nella Spagna nell'anno scorso, in cui è pure consacrato il principio che alle vedove ed ai figli del medico che muore curando malattie contagiose sia provveduto dall'era-

rio in quella misura che parrà necessario per lo stato di miseria in cui saranno rimasti.

Credo pertanto che la necessità di provvedere sul pubblico erario alla sussistenza della famiglia lasciata nella miseria dal medico morto per morbo contagioso contratto nell'assistenza che prodiga per mandato della pubblica autorità agli affetti dal medesimo, non sia da disconoscere affatto, siccome ne verrebbe dall'adottare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Io non pretendo che si entri nella questione del merito, non pretendo che si discuta ora fino a che punto la società debba provvedere alle vittime di un generoso sacrificio. Ma io prego la Camera di voler considerare che l'assimilazione, che fa il rapporto della Commissione, del medico con quegli altri che muoiono nell'esercizio di altre professioni, soccorrendo malati di affezioni contagiose, non è pienamente esatta, imperocchè il medico ha l'obbligo dalla legge di portare i suoi soccorsi; la legge ve lo costringe, ma essa non crea alcun compenso corrispondente al soccorso che egli è obbligato a portare.

Se con tale esercizio obbligatorio che impone la società al medico, questi non ha più balia di evitare il pericolo di lasciar priva d'ogni sostegno la famiglia, è naturale che, venendo egli a soccombere, prenda la società cura di questa.

Se non che quest'articolo della legge (lo dico ad onore della classe cui appartengo), quest'articolo obbligatorio della legge non fu mai nel nostro paese necessario, imperocchè si vide sempre accorrere spontaneo buon numero di esercenti l'arte salutare dove si manifestava il bisogno, fra l'imperversare di malattie contagiose.

Ma, pur troppo, in avvenire, se non si provvederà con accorti mezzi, invano si aspetterà questo spontaneo accorrere, invano lo ecciterà il Governo coi suoi inviti.

Vi furono già tali circostanze nelle quali il Governo ebbe a lamentare di non aver quanti medici bisognava per mandare in provincie nelle quali il morbo inferiva. L'onorevole signor ministro dell'istruzione pubblica ha confessato in una recente discussione che il numero degli esercenti in Piemonte diventerà sempre minore, per le tristi condizioni dell'esercizio dell'arte salutare, massime nelle provincie.

Ne verrà perciò che il medico che non teme di lasciare dopo di sé nella miseria vedova e figli per recarsi a soccorrere infermi di malattie contagiose, presterà con ogni suo potere soccorso nel luogo del suo esercizio; ma, se padre di famiglia, sarà men pronto a generosi sacrifici, a devozione umanitaria a pro di lontani infermi, perchè il primo dovere del padre di famiglia è di provvedere alla sussistenza dei figli ai quali ha dato l'esistenza. Quando il medico non ha da pensare che a sé, sarà sempre capace di generosi sacrifici e di devozione; ma, quando saprà di lasciare nella miseria la famiglia, il medico che conosce il suo dovere di sposo e di padre, sarà meno disposto a sacrificare la vita che è necessaria pel sostentamento dei suoi.

Per queste considerazioni, sulle quali potrei più ampiamente estendermi, voglia la Camera adottare una deliberazione favorevole alle petizioni che sono state inoltrate da vari comitati dell'associazione medica. Io la prego perciò di ammettere l'invio che io ho proposto di queste petizioni ai signori ministri delle finanze e dell'interno, onde, quando si occuperanno della presentazione di un progetto di legge per le pensioni degli impiegati civili, più ancora nell'interesse della società che in quello dei medici, procurino che sia in esso introdotto un articolo il quale risponda ai voti che si

sono esposti dai vari comitati della medica associazione nelle petizioni di cui si è fatta relazione.

MARTELLI. Lo stigmatizzare con un ordine del giorno una petizione appoggiata ai principii di giustizia, di gratitudine, di decoro della nazione, è, a mio parere, un atto, direi quasi, disonorevole per un Parlamento libero, per un Parlamento italiano. (*Movimenti*)

Il soldato che muore sul campo di battaglia ha il conforto di lasciare ai suoi figli il sussidio loro attribuito dalla legge. Il cultore dell'arte salutare esercita un nobile sacerdozio; al letto del malato, quando inferiscono le epidemie, manca il parente, manca l'amico, e chi vi rimane a dare l'estremo aiuto al morente? Il medico. Che conforto può avere il medico, quando con freddo coraggio affronta la morte in sollievo dell'umanità languente? Nessuno.

Badate, o signori, che, non pensando a dare alcun provvedimento in proposito, voi lascierete instillare anche nel cuore del sacerdote dell'umanità languente quel tristo principio di egoismo che pur troppo mena strage sui naturali dettami di virtù che nobilitano il cuore dell'uomo. Oh! voi non ricuserete, son certo, quest'atto di giustizia.

SOLAROLI. Pei soldati vi è la legge.

MARTELLI. Io sento dire: pei soldati vi è una legge; ma questa legge appunto io voglio estesa ai sacerdoti dell'umanità sofferente; e per ciò concludo, secondo i petenti, col pregare la Camera a raccomandare questa petizione al signor ministro, invitandolo a presentare una legge la quale assicuri l'esistenza della famiglia dei medici-chirurghi ed infermieri che in tempi di contagio o d'epidemia, abbandonando un paese non infetto, si recano in regioni travagliate per portarvi i soccorsi dell'arte e combattere i morbi micidiali alla umanità.

Nè qui vale il detto del relatore, che la legge in tal caso dovrebbe estendersi ai sindaci. Il sindaco è nel paese natio, in mezzo ai suoi interessi ed alla sua famiglia, ed è in ben diverso caso del compianto amico mio, medico Leone Valetti, che volenteroso partiva dal tetto famigliare, abbandonando una moglie incinta, un bambino di 12 mesi, per recarsi a combattere il colera in longinque contrade, dove, vinto dallo stesso morbo, dovette soccombere.

Lo abbandonare così senza soccorsi questa famiglia sarebbe ingiusto; sarebbe indecoroso per noi il passar sopra a questa petizione, vctando un ordine del giorno puro e semplice; epperò prego di nuovo la Camera a volere rimandare questa petizione al Ministero, coll'invito di presentare quanto prima la sovra accennata legge.

Non voglio qui certo appoggiarmi all'esempio del duca di Modena, ma ho l'onore di assicurare la Camera che, quando vidi nel giornale ufficiale di quel ducato riprodotta la provvidenza che quel principe emanava per i medici e chirurghi degli Stati estensi, deceduti nell'esercizio delle loro funzioni, curando malati di epidemie o contagi, sperai, e cosa dovevo sperare? Speravo fidente che questo esempio, perchè buono, sarebbe stato imitato dal nostro Ministero, senza che fosse necessario un incitante invito della Camera.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Se l'istanza di mandare la petizione al Ministero fosse nel senso espresso dall'onorevole deputato Demaria, io per me non avrei ad opporre nessuna difficoltà, come anche acconsentirei al deposito negli archivi della Camera, affinchè si studiasse se vi è modo di potere in qualche guisa ovviare agli inconvenienti in essa petizione lamentati; ma, se poi si volesse inviare nell'intento di far concedere una pensione alle famiglie dei medici, e si volesse per tal modo risolvere questa grave questione, io,

per ora, non potrei a meno che oppormi a simile proposta. Io reputo siffatta questione grave assai, e tale da non potere essere considerata soltanto dal lato della condizione dei medici, ma anche in rapporto alla situazione delle finanze, ed in relazione a tutti coloro che volontariamente si prestano a dare assistenza agli infetti di malattia contagiosa, e pongono in pericolo la loro vita a danno delle loro famiglie.

Ben vede la Camera quanto gravi sarebbero le conseguenze e quali i pesi a cui si troverebbe esposto l'erario pubblico, quando si dovesse assicurare una pensione alle famiglie di tutti coloro che, accorrendo generosamente in sollievo dell'umanità, verrebbero a morire in siffatte contingenze.

Del resto, io debbo rettificare un fatto allegato dal deputato Martelli, quello cioè che il dottore Valletti e gli altri medici siano stati costretti a partire da provincie non infette dal colera per recarsi là dove questa malattia v'era.

MARTELLI. Io non ho detto che fossero costretti.

MATTAZZI, ministro dell'interno. Essi vennero solo invitati, e furono anzi lasciati perfettamente liberi. Egli è chiaro che altro è che un medico debba prestare assistenza in qualche luogo ove esercita la sua professione, altro è che egli debba anche recarsi là dove non la esercita. Io non reputo che il Governo possa assolutamente costringere i medici a recarsi in altre località, e ripeto che i cultori dell'arte salutare, di cui qui si ragiona, non furono astretti.

Il dottore Valletti fu lasciato perfettamente libero; anzi aggiungerò che egli, dopo aver fatto la sua dimanda di andare in Sardegna, avendo esternato qualche esitazione ad eseguire questo suo progetto, io lo aveva lasciato in disparte, accettando l'offerta di altri medici. Ma in seguito il dottore Valletti avendo dichiarato che era deciso di recarsi in Sardegna, il Governo allora aderì al suo desiderio.

Esso dunque non venne né punto né poco costretto a portarsi nell'isola.

Se vi fosse stata una legge la quale accordasse una pensione per questi casi, può essere persuaso l'onorevole Martelli che il ministro non avrebbe mancato di applicarne alla famiglia del defunto tutte le disposizioni; ma, la legge non esistendo, l'unica cosa che si poté fare, si fu di darle un sussidio mediante un assegnamento sul bilancio dell'interno. Anzi, dopo d'averle dato subito 200 lire, come è detto nella petizione, credo di avergliene concesso un altro sul principio dell'anno. Io dunque ho fatto quanto poteva, ed ho per fermo che allo stato attuale delle cose non si possa fare di più.

Riassumendo il mio dire, io concludo adunque che, quanto alla massima, la Camera può mandare la petizione al Ministero e anche ordinarne il deposito negli archivi perchè la questione sia esaminata, e in se stessa e in relazione allo stato attuale delle finanze; ma persisto a credere che non convenga risolvere fin d'ora una così grave questione e decidere ad un tratto che una pensione debba essere assegnata, essendo d'uopo di procedere con maggiori lumi di discussione alla definizione di questo principio.

ROTTERO, relatore. La Commissione non intese per nulla di stigmatizzare questa petizione proponendo su di essa l'ordine del giorno. La considerazione stessa premessa dalla Commissione, che cioè tornerà più acconcio trattare questa questione allorché si rivedrà la legge sulle pensioni, prova che ci siamo preoccupati vivamente delle ragioni addotte dai comitati medici. Ed io, tra gli altri, in quell'occasione, terrò ad onore, come medico, di portare la questione sul terreno in cui la vogliono i petenti.

Ma in questa circostanza era impossibile prendere la loro domanda in altro modo in considerazione. Si noti che a Sas-

sari non solamente furono esposti al pericolo i medici che vi concorsero e dalle altre parti dell'isola e dal continente, ma anche molti militari. Tra gli altri, perì vittima del morbo un tenente del Genio, eppure la sua vedova non ottenne pensione, sebbene egli avesse un servizio di otto anni; quella vedova ottenne un sussidio, e non una pensione, appunto perchè la legge vi si opponeva. Se noi venissimo dopo ciò a dare una pensione alla vedova di un medico, che in sostanza ha prestato un servizio molto più breve, ognun vede quale senso si produrrebbe nell'armata. Questa è una considerazione di cui bisogna tener conto.

Per questi motivi, e perchè in queste circostanze era dovere di pensare alle condizioni in cui si trova il pubblico erario, perchè era dovere di mostrare il voluto rispetto alle votazioni della Camera, ogniqualvolta si è trattata la questione delle pensioni; perchè dovevamo ricordarci degli eccitamenti mossi dalla Camera al Ministero per limitare sempre più il numero delle pensioni; perchè sono fresche le acri censure fatte alla cifra straordinaria del debito vitalizio, la quale arriva quasi a dieci milioni; per tutti questi motivi, dico, la Commissione non poteva occuparsi di una questione particolare, doveva lasciare che questa fosse differita sino al giorno in cui sarà trattata e discussa la riforma della legge sulle pensioni. Per conseguenza, se da una parte posso accettare l'invio della petizione al Ministero dell'interno, nel senso appunto che fu spiegato dall'onorevole deputato Demaria, non posso però accettarlo nel senso e coi rimproveri fatti dall'onorevole Martelli.

SINEO. Il miglior disimpegno per questa questione si è il deposito negli archivi della petizione di cui si tratta, perchè corrisponde alle spiegazioni date in ultimo luogo dal relatore della Commissione, e corrisponde pure al voto espresso dall'onorevole deputato Martelli ed alle cose generose che ha detto, ed alle quali io mi associo. Si tratta di vedere se non sia da provvedersi in modo decoroso alla sorte delle famiglie di quei generosi cultori dell'arte salutare che si espongono volentieri al pericolo nelle occasioni così calamitose, come quelle che si presentarono in Sassari.

È o non è atto generoso quello di chi abbandona il suo paese, ove non corre nessun pericolo, ove può esercitare lucrosamente la sua professione, e va, pel bene dei suoi concittadini, ad esporsi a pericoli così gravi? È o non è da incoraggiare questa disposizione d'animo generoso? Se conviene incoraggiarla, perchè mai non saranno da prendersi in considerazione i motivi che hanno dettata questa petizione?

Il Governo avrebbe, o non avrebbe fatto bene a presentare una legge a questo riguardo?

L'onorevole relatore vi dice che, quando rivedremo la legge sulle pensioni, sarà il caso di trattare questa materia. Ma appunto affinché risulti sin d'ora del voto della Camera, che nell'occasione di questa discussione portò favorevole attenzione su questo argomento, è necessario sia deposta la petizione negli archivi.

Io credo che sia migliore questo partito di quello dell'invio al Ministero (e questa è un'osservazione che si applica a tutte le petizioni che possono dare spinta alla presentazione di progetti di legge), perchè il Ministero non ha maggiori attribuzioni per presentare leggi di quelle che abbia qualunque membro della Camera.

Quando sarà deposta questa petizione negli archivi della Camera, qualunque deputato che creda valersi dei motivi che in essa si contengono, potrà formulare un progetto di legge, e l'onorevole deputato Martelli, che in termini così generosi, ai quali applaudo, ha dimostrato l'opportunità di formo-

lare una legge, troverà gli elementi per ciò fare, e troverà nel voto della Camera, che avrà ordinato il deposito di questa petizione nei suoi archivi, un principio di appoggio che lo affiderà del buon esito della proposta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'invio al signor ministro, della petizione, ed il deposito negli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

BOTTERO, relatore. Petizione 5962. Con questa petizione Paolo Francesco G. B. De Grys narra di essere stato impiegato nel servizio sanitario dal 1804 al 1808, di essere quindi stato sino al 1813 impiegato in uffici di finanze, di essere stato dopo il 1814 addetto alla intendenza della real casa, ed in fine di essere stato nominato attuario presso al Senato di Genova il 5 luglio 1815, e di avere continuato ad esercitare il detto ufficio sino all'epoca della recente soppressione degli attuari.

Egli pone innanzi i suoi servizi di 51 anni, la sua età di 73 anni, ed i titoli già depositati presso il Ministero di grazia e giustizia, all'oggetto di ottenere una pensione, al quale fine invoca anche il regio brevetto 21 febbraio 1835.

La Commissione, ritenuto che il petente nella qualità di attuario non potrebbe trovare un appoggio alla sua domanda nel regio brevetto 21 febbraio 1835;

Ritenuto che gli rimane aperta la via di ricorrere al Ministero, onde ottenere alcuno di quei riguardi che già furono dal medesimo usati in altri simili casi ad altri individui, applicandoli ad altri uffici;

Ritenuto in fine che non potrebbe nel presente caso allegarsi una violazione de' diritti che al petente potessero spettare a termini della legge;

Vi propone di passare all'ordine del giorno.

DEFORESTA, ministro di grazia e giustizia. Io dichiaro alla Camera che il Ministero è talmente disposto ad avere agli attuari tutti i riguardi di cui possono essere meritevoli, che con decreto reale del 9 di questo mese il petente è stato nominato segretario di una delle giudicature di Genova.

BOTTERO, relatore. Allora dirò anche la data delle petizioni.

Petizione 5493. Questa petizione è stata presentata il 23 dicembre 1850, ma non è stata a me consegnata che da poco tempo.

PRESIDENTE. Non occorre adunque di deliberare.

BOTTERO, relatore. Il sindaco del comune di Fontainemore rappresenta che nel 1815 i mandamenti di Fontainemore e Donnaz furono soppressi e riuniti in un solo nel luogo di Saint-Martin. Più tardi, in seguito agli inconvenienti che risultarono da questa riunione, fu trasferita la giudicatura di Saint-Martin nuovamente a Donnaz, a profitto di questo comune, ma a maggiore detrimento del Vallese.

In conseguenza, per le ragioni lungamente svolte nella petizione, e che sembrano giuste ed ammissibili, il comune di Fontainemore chiede il ristabilimento dei mandamenti di Fontainemore e di Donnaz.

La Commissione vi propone il rinvio della petizione agli archivi della Camera, affinché possa essere consultata quando si tratterà della nuova circoscrizione giudiziaria.

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)

(Municipio di Carmagnola — Domanda di un sussidio per mantenere quel reale collegio.)

CAPRIOLO, relatore. Colla petizione 6056 il municipio di Carmagnola chiede un annuo sussidio dal Governo, oppure

dal regio Economato, per mantenere il suo collegio nella condizione voluta dal regio decreto 4 settembre 1855. Questo regio decreto, agli articoli 16 e 17, statuisce che non si possono conservare i corsi di filosofia e di retorica quando non si abbiano due professori distinti per ciascun corso. Ora il municipio di Carmagnola non ha che un professore di retorica e un professore di filosofia; quindi, o deve far supplire al personale mancante, o deve sopprimere i due corsi. Non intende il municipio di decretare quell'abolizione, nè crede di poter supplire del proprio al personale mancante, perchè ha già sostenuto troppi gravi pesi d'istruzione, e d'altronde si troverebbe nella necessità di allargare il corso elementare, e d'istituire anche l'insegnamento tecnico. Rivolgendosi dunque al Governo per avere un sussidio, espone i titoli che crede avervi, ed accenna essere città di popolazione considerevole; trovarsi in posizione siffattamente centrale, che molti dei comuni vicini facilmente accedono a quell'istituto scolastico; essere poi il numero degli alunni superiore a quello di molti altri collegi che pure sono regi e sostenuti a spese del Governo.

Rammenta essere usciti da quel collegio distintissimi personaggi, e venirne tuttora valenti alunni, i quali ultimamente fecero di sé bella prova negli esami del magistero.

Narra infine come nel 1805 venisse istituito il collegio *Napoleone*, e nel 1812 fosse donato ad esso municipio, in favore di questo collegio, il vasto locale ora appena occupato da quattro o cinque filippini.

La Commissione apprezzava queste considerazioni; tuttavia non poteva a meno di riconoscere che non erano bastevoli per attribuire titolo ad un qualunque sussidio, e che qualora lo si accordasse al municipio di Carmagnola, si aprirebbe una via assai pericolosa, essendochè tutti i municipi e comuni che hanno aperte scuole secondarie, richiederebbero di questi assegnamenti, e non sarebbe loro malagevole il trovare argomenti per appoggiare questa loro domanda; per modo che, non solo il decreto 4 settembre 1855 non sortirebbe più i benefici effetti che si era proposto il Governo, ma verrebbe eccessivamente aggravato il bilancio dello Stato per la conservazione di queste scuole secondarie. Di più, quando si ammettesse questo principio per il collegio di Carmagnola, si lascierebbe uno strumento d'arbitrio in mano al Ministero.

Queste considerazioni fecero convinta la Commissione che non si potesse accogliere la domanda.

Non sta sicuramente alla Commissione di dare direzioni al municipio di Carmagnola o ad altri; ma, se le fosse permesso un voto, un consiglio, lo esprimerebbe perchè fossero molti i municipi che si determinassero a trasformare queste scuole secondarie in corsi speciali o, vogliasi dire, in insegnamento tecnico: così il denaro pubblico andrebbe veramente a vantaggio del pubblico, e l'erario non avrebbe più a sopperire a spese per favorire poche persone, le quali o sono agiate, e possono provvedere del proprio anche in altri collegi vicini, o non sono agiate, e potrà supplire il comune coll'istituzione di queste scuole, erigendo anche posti gratuiti; in tal modo si verrebbe a radicare quell'istruzione che è di grande efficacia e somma utilità per la grande massa della popolazione.

Ma il municipio di Carmagnola adduce un altro titolo nel quale, a quanto pare, ha riposte le più fondate sue speranze.

Certo canonico Guglielmo Baldessano con una serie di atti dal 1583, credo, al 1610, atti di donazione e di ultima volontà, lasciava tutte le sue sostanze assai considerevoli, cioè di 800 e più mila lire alla compagnia di Gesù, coll'obbligo però che si dovesse istituire un collegio in Carmagnola, patria del testatore.

Nel 1773, per la soppressione dei gesuiti, si è messo il regio Economato in possesso di tutte queste sostanze. Il peso d'istituire un collegio in Carmagnola gravita sulle sostanze che l'Economato possiede. Perciò il comune dice: « Se voi non avete ancora soddisfatto a questo dovere, fate almeno di concorrere a sostenere l'attuale collegio; sussidiatelo. »

La Commissione sperava che le si offrisse occasione propizia di dare un sì utile assegnamento a carico di queste pingui sostanze; ma pur troppo le falliva la speranza, perchè, esaminati tutti questi atti, incontrò reiteratamente e sempre la parola *collegio*, ma non mai un cenno che spiegasse l'intendimento del testatore di favorire la pubblica istruzione. Trovò che al *collegio* menzionato si aggiunse la qualificazione di *venerando collegio dei venerandi gesuiti*, e dovette ritenere, a fronte di tutte le disposizioni, che il testatore non voleva il vantaggio intellettuale del suo paese, ma che era sollecito esclusivamente del bene spirituale; che non voleva il progresso delle scienze e delle lettere, e ricercava solo che si sapesse misticamente rendere gloria a Dio; che insomma non era un collegio scolastico che aveva in mira, ma un istituto, una casa gesuitica.

Di qui venne a persuadersi la Commissione che mancava il principale fondamento da cui appunto i petenti ricavavano titolo per chiedere questo sussidio al Governo. Per il che parve alla Commissione che non si potesse, all'appoggio di questo lascito goduto dal Governo, dare un sussidio al collegio.

Per queste considerazioni, per quanto vivo sia il desiderio che fu manifestato dalla Giunta di concorrere col municipio di Carmagnola a sostenere un così utile e benemerito collegio, con vero suo rincrescimento, dichiara di non poter aderire a questa domanda di sussidio, e vi propone di passare all'ordine del giorno.

VALERIO. Io prendo a combattere l'ordine del giorno proposto dalla Commissione. La petizione di cui fu testè udita la relazione abbraccia due parti. La prima comprende la condizione in cui si trova il collegio di Carmagnola in seguito al regio decreto 4 settembre 1855. Questo collegio per l'addietro aveva alcuni professori i quali insegnavano nello stesso tempo le due parti degli studi: cioè un solo professore di filosofia insegnava le due parti della filosofia, ed un solo professore di umane lettere insegnava le due parti di esse; tuttavia, malgrado questo stato di cose, egli è innegabile che il collegio di Carmagnola, per una lunghissima serie d'anni, diede risultati non dissimili da quelli dei primi collegi dello Stato.

Fosse antiveggente consiglio del municipio nella scelta dei professori, fosse un buon ordinamento degli studi, fosse la buona indole degli alunni carmagnolesi che vi si applicavano, il fatto è che tale istituto produsse appagantissimi risultati. A tale proposito basterà che io ricordi a questa Camera come molte persone facienti parte del Parlamento, le quali onorarono maggiormente la nostra vita politica ed altri che vantaggiarono grandemente la scienza italiana in Piemonte uscirono appunto da quel collegio. Fra questi rammenterò a titolo d'onore uno dei più venerandi veterani della scienza italiana, il professore Carena, segretario perpetuo dell'Accademia delle scienze; il professore cavaliere Cantù, senatore del regno; l'avvocato Benso, che fu presidente della nostra Camera, e che occupò altri gradi distintissimi nella nostra vita politica; il dotto e valente filosofo professore Reyneri; il professore Giovanni Maria Bertini, che onora la Università nostra colla sua scienza, in cui ha pochi che lo uguagliano.

Potrei andare più oltre in siffatta enumerazione e nominare persone che seggono in questo recinto; ma, non volendo ledere la modestia di nessuno, mi taccio. (*ilarità*)

Voci. La modestia di chi?

Altre voci. Del professore Berti.

VALERIO. Dunque il sistema che venne abolito col decreto del settembre 1855 non aveva arrecato, almeno nel collegio di Carmagnola, frutti dannosi; tuttavia, poichè questo decreto venne lungamente dibattuto in questa Camera, non è mio intendimento di richiamare la discussione su quel terreno, nè ripetere le molte ragioni che su tal proposito furono esposte, ponendo mente che non correrà un lungo spazio di tempo che le basi principali di quel decreto verranno novellamente prese ad esame, quando si discuteranno le nuove leggi proposte dal Ministero relativamente alla pubblica istruzione.

Ciò posto, tralascio di discorrere della prima parte di questa petizione, e stimo mio debito di rivolgere la parola al signor relatore della Commissione, il quale invitava i municipi che hanno questi collegi a chiuderli, e a volgere in quella vece le loro cure all'incremento dell'insegnamento tecnico.

Se questo consiglio può essere opportuno per alcuni luoghi, non lo è certamente pel collegio di Carmagnola, il quale si trova nel mezzo di una delle più ricche popolazioni dello Stato, nel seno stesso d'una città la quale conta più di 15,000 abitanti, ed è attorniata da gran numero di villaggi i quali, per l'agiatezza di cui fruiscono, hanno d'uopo, non solo di scuole tecniche, ma d'un insegnamento assai più elevato.

Io sono, o signori, quant'altri mai essere lo possa, amico del tecnico insegnamento, ma però non posso essere nel numero di coloro i quali stimano che si debba ripudiare la scienza del passato ed abbandonare pressochè intieramente gli studi classici, pensando anzi che, se noi vorremo serbare intatta la fama ereditata dagli avi nostri, dobbiamo anzi porre ogni studio onde progredisca l'insegnamento tecnico, ma in pari tempo far sì che non siano tenuti in non cale gli studi classici, dai quali ci è venuta gloria nel passato e dai quali avremo gloria e forza nell'avvenire; perchè, o signori, giova non obbliare mai che noi siamo di quella grande famiglia latina, che fu per lunga pezza insegnatrice di sapienza a tutto quanto il genere umano. (*Bene!*)

Io quindi scenderò a favellare della seconda parte della petizione, sulla quale richiamo maggiormente l'attenzione dei miei onorevoli colleghi. L'onorevole relatore ha detto che, percorrendo questa petizione, aveva avuto un momento la speranza di poter venire in soccorso del collegio di Carmagnola e di trovare un fondamento onde far sì che ne fosse accolta la domanda. Io porto fiducia di far rivivere questa speranza nell'onorevole relatore, e spero che egli vorrà colla sua parola appoggiare le conclusioni che prenderò sul fine del mio discorso.

A tale proposito, mi si permettano poche parole di storia a fondamento della tesi che io intendo sostenere.

Il canonico Baldessano, nell'anno 1582, se non erro, lasciava un patrimonio di 800,000 lire. Si noti che 800,000 lire a quell'epoca rappresentavano almeno un valore attuale di 2 milioni. (*Movimenti*)

Voci al centro. Sì! sì! ed anche di più!

VALERIO. Nato egli in Carmagnola, possessore di beni ereditati dai suoi avi e prodotti dall'industria e dai campi carmagnolesi, morendo bramava beneficiare la sua terra nativa, nè voleva defraudare i propri concittadini di una ricchezza, la quale era nata in mezzo a loro.

Quindi disponeva di fondare in Carmagnola un collegio ge-

suitico, e per conseguenza lasciava erede la società di Gesù di quella pingue sostanza, sotto condizione che stabilisse tale collegio.

La compagnia mancò alla promessa, ed il collegio non venne istituito. Malgrado vivi reclami iteratamente sporti dal municipio, quella potente compagnia che, invece di consacrarsi intieramente allo studio ed alla pietà, rivolgeva troppo spesso le sue cure alle cose dello Stato, e quindi ritraeva una forza che fu poi causa della sua rovina, ottenne mai sempre di violare la giustizia, defraudando i Carmagnolesi di tale collegio.

Ma venne il giorno del castigo. Nel 1775 papa Ganganelli, Clemente XIV, aboliva in tutta la cristianità la compagnia di Gesù; l'asse gesuitico, caduto nelle mani del Governo, era affidato all'Economato, e questa sostanza, di cui rimangono ancora alcuni dei più ricchi possedimenti, passò per conseguenza anche essa nelle mani dell'Economato.

Egli è ben evidente che il provento di questi beni, giusta la volontà del testatore, doveva essere rivolto a pro dei Carmagnolesi.

Ma qui occorre l'obbiezione principale mossa dall'onorevole relatore. Egli dice: dai documenti presentati si inferisce bensì che il canonico Baldessano voleva che si fondasse un collegio gesuitico in Carmagnola; ma in tutte le tavole testamentarie, in tutti gli strumenti che ci furono comunicati, non vediamo mai fatta parola del progresso intellettuale, ma solo dello spirituale; quindi è forza concludere che il testatore non intendeva, mercè l'accennata disposizione, di favorire il pubblico insegnamento, ma solamente di fondare in Carmagnola una casa dei gesuiti.

Ciò premesso, io nutro speranza di poter ottenere l'aiuto dell'onorevole relatore, quando gli avrò dimostrato che la parola *collegio gesuitico* non è equivalente a *casa gesuitica*, e che l'istituzione dei Gesuiti divideva le sue case in due parti, la prima delle quali era intitolata *Domus jesuitica*, e l'altra *Collegium*, la quale era destinata al privato e pubblico insegnamento.

A tale proposito mi sono munito di un documento, di cui nessuno vorrà contendere la sincerità, voglio dire delle *Constitutiones societatis Jesu cum earum declarationibus*, pubblicato a Roma nel 1583, edizione riconosciuta delle più rare e migliori di questo libro importantissimo.

Per chiarire che io mi appongo al vero, comincerò a dare cognizione alla Camera di ciò che è scritto nell'indice, riservandomi poi di passare al testo.

Relativamente ai collegi, io trovo nell'indice all'articolo *Collegia*:

« Collegia sunt ad litteras addiscendas; instituta sunt ad erudiendos iuvenes. Collegia habent redditus propter sustentationem scholasticorum. In collegiis humaniores literæ communiter docendæ. Collegia nullum donum possunt accipere pro docendo. » Dunque insegnamento gratuito. Similmente scorgo nell'indice, sotto il titolo *Scholastici externi*, questa indicazione: *Scholæ publicæ aperiuntur ad utilitatem externorum*. Dunque i collegi non comprendevano solamente gli alunni gesuitici, ma anche gli esterni.

« Cum admittuntur ad scholas, exigenda promissio obedientiæ, non tamen excludendi (guardate liberalismo), non tamen excludendi, si nolint promittere. »

Si scorge dunque che in poche parole sono ristrette tutte le formole dei nostri collegi. Ora verrò al testo medesimo delle costituzioni.

Parte terza, capitolo primo, sezione 27.

« Studia vero litterarum, in universum loquendo, in domi-

bus (notate) non erunt nisi cum, quibusdam peculiaribus de causis, dispensatione opus esse videretur. Collegia enim, (notate ancora) ad litteras addiscendas sunt. »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Riguarda gli esterni.

VALERIO. Domando perdono. Le regole riguardano gli alunni interni ed esterni che nell'insieme costituiscono il collegio. Ho già letto e leggerò, se vuole, più ampiamente tutto quello che concerne gli esterni. Proseguo e leggo nel capitolo settimo intitolato *De scholis collegiorum Societatis*, paragrafo primo.

« Habita ratione non solum profectus in litteris scholasticorum nostrorum, sed etiam profectus in litteris et moribus externorum, quos in nostris collegiis instituendos suscepimus, scholæ publicæ, ubi commode id fieri poterit, aperiantur, saltem in disciplinis humanioribus. In gravioribus autem disciplinis pro locorum in quibus collegia fuerunt, ratione semper quod Deo gratias sit ante oculos habenda, aperiri poterunt. »

Dunque i collegi comprendevano non solamente i convittori interni, ma eziandio le scuole esterne, alle quali erano ammessi gratuitamente gli alunni del paese, e potevano essere divisi in due categorie, delle quali gli uni iscritti e gli altri non iscritti.

Potrei arrecare altre citazioni a fine di convalidare maggiormente il mio asserto, ma mi tengo pago di quelle che ho già riferite, parendomi che con queste rimanga bastevolmente chiarito che i gesuiti dividevano le loro case in due parti, cioè in case e collegi; che non si insegnava nelle prime, e nei secondi si attendeva all'insegnamento; che in questi erano ammessi gratuitamente anche gli alunni esterni.

Io vorrei pregare ancora una volta l'onorevole relatore a non meravigliarsi che il canonico Baldessano, appartenente al ceto ecclesiastico, il quale nel 1500 istituiva nel suo paese un collegio, e lasciava ad esso tutto il suo asse ereditario, non abbia parlato di progresso intellettuale e di istruzione. Se egli ricorre a quei tempi, vedrà sempre e dappertutto che quando si accenna a miglioramenti spirituali, si intendeva non solamente di migliorare l'anima, ma anche di promuovere il progresso dell'intelletto; che tutti gli stabilimenti educativi avevano un'apparenza religiosa; e che, quando si parlava di educare lo spirito, si aveva un duplice scopo, cioè di educare ed istruire. Nè voglia l'onorevole relatore pretendere in un canonico del 1500 il linguaggio che fu adottato nel secolo in cui viviamo.

A sostegno della tesi che io propugno, potrei arrecarvi una copia immensa di esempi, ma starò contento di avvertire che quasi tutte le scuole dal medio evo in poi, da quelle fondate da Carlo Magno sino a quelle istituite in tempi recentissimi, avevano per proteggere un santo, ed avevano ordinamenti spirituali; che in esse sempre si parlava del bene spirituale dell'anima, perchè quei buoni vecchi nostri padri pensavano che, mercè l'istruzione, si forniva all'alunno il mezzo di conoscere le sacre scritture, e quindi un mezzo efficace di divenir migliore, e di aprirsi così la via del cielo.

Per poco che uno abbia studiato la storia dei tempi andati, per poco che abbia frugato nei vecchi regolamenti per farsi un'idea del come fosse ordinato l'insegnamento nelle scuole di cui discorriamo, tale cosa rimarrà provata ad evidenza. Ciò stando, credo di poter con ragione sostenere che il canonico Baldessano, lasciando al municipio di Carmagnola una somma per istituirvi un collegio, intendeva di provvedere all'istruzione del suo paese; che questa ricca sostanza di cui fu per secoli defraudata la città testè mentovata, essendo ora

venuta nelle mani dell'Economato, ben provvederebbe il signor ministro di grazia e giustizia, in seguito all'invio della petizione (poichè io domando che questa sia inviata al ministro di grazia e giustizia come quello che sovrintende al regio Economato), assegnando una somma sull'Economato a beneficio del comune di Carmagnola, onde questa fosse rivolta all'incremento della pubblica istruzione. Poco mi cale che questa somma, invece di essere destinata a promuovere gli studi di latinità, sia invece destinata ad avvivare l'insegnamento tecnico, per cui l'onorevole relatore mostra tanta predilezione; bastami che il municipio di Carmagnola riceva una parte di quest'asse ereditato, che chiede a nome di una giustizia contro la quale non vi ha prescrizione; imperocchè, o signori, se le leggi umane la ammettono, questa davanti alla coscienza pubblica non ha verun valore. Se dunque sarà destinata una somma a beneficio della pubblica istruzione del municipio di Carmagnola, e anche un tenue assegnamento sarà accordato a beneficio delle scuole tecniche, io sono persuaso che quel municipio, riconoscente al voto emesso dalla Camera, porrà una solerte cura nell'ordinare debitamente le scuole tecniche, e farà tutti gli sforzi possibili onde ottemperare alle prescrizioni del decreto 4 settembre 1855 per mantenere in fiore il suo collegio e far sì che si provveda all'insegnamento delle arti industriali ed in pari tempo non si perda in quella colta ed amena città lo studio delle lettere latine, dal quale essa ebbe negli anni passati tanto onore, onore che preme altamente di mantenere anche nell'avvenire. Per tali motivi io porto fiducia di ottenere, coll'aiuto dell'onorevole relatore, l'atto di giustizia che invoco. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Berti.

BERTI. L'ora essendo tarda, pregherei il signor presidente di rimandare la seduta a domani, tanto più che vennero anche iscritti altri deputati per parlare. (*Movimenti*)

CAPRIOLO, relatore. Se mi si permette, parlerò io; non ho che a fare due brevi osservazioni.

PRESIDENTE. Il relatore ha facoltà di parlare.

CAPRIOLO, relatore. Non ho che due parole a dire. Io non intendo di discutere adesso se, distruggendo gli studi latini, si distruggerebbero le lettere latine; quello che io so si è che i medesimi vanno ogni giorno scemando.

Io non ho detto che si debbano chiudere le scuole secondarie, ma ho solo affermato che è d'uopo ridurle quanto più è possibile, e faccio voti che le città ed i comuni sopprimano queste scuole di latinità per rivolgere la loro sollecitudine ai corsi tecnici.

Soggiunge l'onorevole Valerio che queste scuole sono necessarie ed utili; lo ammetto anche io: ma dico che sono utili ed opportune quando un comune ha modo di conservarle, e nello stesso tempo di mantenere il corso tecnico.

In questa circostanza io vedo che il comune di Carmagnola, con la sua petizione, fa conoscere che trovasi nell'assoluta impossibilità di portare la sua sollecitudine riguardo al corso tecnico, qualora mantenesse le scuole secondarie.

Quindi io credo che sia miglior partito di sostenere il corso tecnico, anzichè quello di latinità.

In quanto poi al merito della questione, mi spiace di non potere ancora dividere l'opinione dell'onorevole Valerio. Io non vorrei ora intrattenere la Camera colla lettura di tutto questo libro; ma farò solo l'osservazione che dalla lettura del libro mi venne anche un altro convincimento. Mi pare che in queste costituzioni dei gesuiti sta chiaramente scritta una distinzione tra la parola *collegio* e la parola *istituto*, i quali, come dice, sono destinati ad *erudiendos iuvenes*.

Evidentemente i *collegia* erano pel noviziato dei gesuiti; e gl'*instituta* si destinavano agli esteri.

VALERIO. Posso assicurare che non è così. Ho letto con tanta attenzione il libro, che, se ci fosse questa distinzione, l'avrei trovata di certo.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Vi è la distinzione fra collegi ed istituti.

VALERIO. Il testo dice:

« *Studia vero litterarum, in universum loquendum in domibus non erunt, etc. Collegia enim ad litteras addiscendas sunt.* »

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. È nell'indice. (*Interruzioni*)

VALERIO. Vediamo nell'indice:

« *Collegia sunt ad litteras addiscendas, instituta sunt ad erudiendos iuvenes,* » cioè i collegi sono destinati ad insegnare le lettere e sono *istituti* ad erudire i giovani.

Non si troverà alcun titolo di *instituta* in tutto quanto l'indice, che parla solo di *domus* e *collegia*, e la parola *instituta* è qui un addiettivo e non altro. (*Movimenti diversi e conversazioni*)

Voci. A domani!

PRESIDENTE. La Camera non essendo più in numero, sciolgo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sulla petizione 6056, sporta dal municipio di Carmagnola;

2° Discussione del progetto di legge per la cessione di 60,000 ettari di terreno demaniale dell'isola di Sardegna.